



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	129
DATA	21/04/2026

OGGETTO:

“ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI” ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C.M. EDILIZIA DI CAPORALE MASSIMO DI CASCINA (PI) CIG BAAA99BF33

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Premesso che:

- il Comune di Ponsacco possiede nel proprio patrimonio molteplici immobili quali edifici scolastici, edifici pubblici, impianti sportivi, dislocati nel territorio;
- l’Amministrazione Comunale, ha necessità di intervenire attraverso l’esecuzione di opere e lavori mirati a garantire il loro mantenimento in condizioni di sicurezza, efficienza e funzionalità, caratterizzati da un’ampia casistica di lavorazioni e da una difficoltà a determinare con precisione le esigenze manutentive, che spesso si manifestano con carattere di urgenza, richiedendo flessibilità nella programmazione e di intervento in tempi rapidi;

Considerato che, per le suddette motivazioni, non essendo possibile stimare a priori le quantità e le tipologie effettive dei lavori edili in oggetto, trattandosi di interventi spesso non programmabili, il Comune di Ponsacco intende pertanto procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs 36/2023 e smei, attraverso la conclusione di un “Accordo Quadro” con un unico operatore, ai sensi dell’art. 59 comma 3 del Codice, quale modalità contrattuale più idonea per l’affidamento lavori in questione;

Visto il Progetto Esecutivo denominato “*Accordo Quadro Lavori Edili*” all’interno del Territorio Comunale, redatto dall’Arch. Junior Ilaria Novi, Arch. Chiara Gianì, Geom. Simona Anniti (allegato e parte integrante), dell’importo complessivo massimo stimato di € **37.660,00**, di cui € 30.000,00 per lavori a base d’asta, € 868,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.791,15 per IVA 22% (somme a disposizione dell’Amministrazione), composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica
2. Quadro Economico
3. a) Capitolato Speciale di Appalto- parte amministrativa

3. b) Capitolato Speciale di Appalto- parte tecnica

4. Duvri

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs 36/2023 è stato individuato nella figura dell'Arch. Andrea Giannelli, che possiede i requisiti previsti dall'Allegato I.2 art. 4 del Codice dei Contratti;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- sulla base delle necessità evidenziate, è stata individuata la Ditta C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo, con sede a Cascina (PI), Via di Pratale 14, C.F.: CPR MSM 73D04 B950Y, P.IVA: 02427260506, quale operatore economico specializzato in possesso della necessaria esperienza professionale, capacità economica e affidabilità di esecuzione, comprovata anche dai precedenti contratti eseguiti per conto dell'Amministrazione;

Vista la Richiesta del Responsabile Unico del Progetto Arch. Andrea Giannelli alla Ditta C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo di Cascina (PI), attivata in data 11/02/2026 tramite la piattaforma telematica regionale START (Procedura 04966/2026), relativa al suddetto Accordo Quadro dell'importo massimo stimato (compreso gli oneri per la sicurezza) pari a € **30.868,85** oltre IVA 22%;

Dato atto che l'operatore economico Ditta C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo di Cascina (PI), in data 16/02/2026, ha offerto la percentuale di ribasso del **6,666666%**, da applicarsi ai prezzi unitari delle singole lavorazioni e/o eventuali nuovi prezzi che si rendessero necessari;

Preso atto che:

- trattandosi di Accordo Quadro, l'importo sopra riportato non è soggetto a ribasso, ma saranno soggetti a ribasso percentuale i singoli prezzi unitari da applicare alle singole lavorazioni, facenti parte del Prezziario Regionale TOS. Anno 2026, approvato con la Delibera di G.R.T. n. 1676 del 15/12/2026 e/o Nuovi Prezzi da determinare attraverso la relativa analisi;
- trattandosi di Accordo Quadro con unico operatore ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice dei Contratti, è possibile procedere alla sottoscrizione dello Schema di Accordo Quadro, che stabilisca le condizioni generali dell'accordo quadro oltre alle condizioni esecutive dello stesso;
- l'aspetto esecutivo dell'Accordo Quadro, a seguito dell'approvazione dei successivi affidamenti attuativi, si svolgerà attraverso la formulazione da parte dell'Amministrazione di ordini diretti di lavoro nei confronti dell'aggiudicatario, in base alle singole necessità manutentive che si renderanno necessarie nel corso della sua durata;
- l'Accordo Quadro ha una durata quadriennale a far data dalla sottoscrizione e lo stesso sarà considerato esaurito e concluso alla scadenza oppure anche prima, al raggiungimento delle risorse economiche stanziare con i successivi affidamenti applicativi;
- in caso di economie residue derivanti dal contratto, trattandosi di lavori da eseguire in funzione delle effettive necessità dell'Amministrazione, l'operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi o indennizzi in relazione alla quota di importo contrattuale non utilizzata, avendo diritto esclusivamente al pagamento dei lavori effettivamente eseguiti sulla base degli ordini di lavoro impartiti;

Preso atto che:

- i lavori in oggetto sono di importo inferiore alla soglia comunitaria ovvero inferiore a € 5.404.000,00, ai sensi dell'art. 14 comma 1 let. a) del D.lgs 36/2023;
- l'affidamento diretto proposto dal RUP è effettuato ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. a) del D.lgs. 36/2023, il quale consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €

150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione dei lavori;

Considerato altresì che alla suddetta procedura, trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie europee, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 let. d) del D.Lgs 36/2023 e che pertanto è possibile procedere alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro tra le parti;

Ritenuto opportuno pertanto affidare i lavori edili in oggetto attraverso un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 alla Ditta C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo, con sede a Cascina (PI), Via di Pratale 14, C.F.: CPR MSM 73D04 B950Y, P.IVA: 02427260506;

Preso Atto che la Ditta C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo di Cascina (PI), ha dichiarato di non essere in possesso dei motivi di esclusione di cui agli artt.li 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 100 del D.Lgs 36/2023, disponendo di opportuna capacità economico-finanziaria e professionale;

Visti il Quadro Economico, il Cronoprogramma della Spesa e lo Schema di Accordo Quadro da sottoscrivere con l'impresa; (allegati e parte integrante)

Dato atto che la Ditta C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo di Cascina (PI), è in regola con i pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali all'INAIL, INPS e Cassa Edile come da DURC On Line n. prot. INAIL_53744960 con scadenza validità il 12/08/2026; (allegato e parte non integrante)

Di fissare l'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro in € **37.660,00** in favore della Ditta C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo di Cascina (PI), budget massimo così ripartito:

- per € **25.000,00**, con il Cap. 1355/114 "*Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici*", Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2;
- per € **12.660,00**, con il Cap. 1347/001 "*Manutenzione Straordinaria Edifici Comunali-Oneri*", Missione 6, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 2;

Di dare atto che l'Accordo Quadro non comporta un immediato obbligo di spesa, la quale verrà impegnata di volta in volta con l'emissione dei singoli Contratti Applicativi, nei limiti della disponibilità di bilancio;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio n. 4 del 31/03/2016;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 19/10/2022;
- il Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con la Deliberazione di Consiglio n. 103 del 29/11/2005;
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione di C.C. n. 62 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la prima nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il Triennio 2026/2028;
- la Deliberazione di C.C. n. 65 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il Triennio 2026/2028;
- la Deliberazione di G.C. n. 4 del 13/01/2026 che approva il P.E.G. per il Triennio 2026/2028;

Considerato che il Responsabile Unico del Progetto per i lavori in oggetto è l'Arch. Andrea Giannelli;

Accertata la propria competenza in base al Decreto del Sindaco n. 100 del 29/12/2025, nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

- 1) **Di approvare** il Progetto Esecutivo denominato “*Accordo Quadro Lavori Edili*” all'interno del Territorio Comunale, redatto dall'Arch. Junior Ilaria Novi, Arch. Chiara Giani, Geom. Simona Anniti (allegato e parte integrante), dell'importo complessivo massimo stimato di € **37.660,00**, di cui € 30.000,00 per lavori a base d'asta, € 868,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.791,15 per IVA 22% (somme a disposizione dell'Amministrazione), composto dai seguenti elaborati:
 1. Relazione Tecnica
 2. Quadro Economico
 3. a) Capitolato Speciale di Appalto- parte amministrativa
 3. b) Capitolato Speciale di Appalto- parte tecnica
 4. Duvri
- 2) **Di affidare** direttamente, per le ragioni di cui in premessa, i lavori relativi ad “*Accordo Quadro Lavori Edili*” all'interno del Territorio Comunale (art. 59 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e smei), alla Ditta C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo, con sede a Cascina (PI), Via di Pratale 14, C.F.: CPR MSM 73D04 B950Y, P.IVA: 02427260506, direttamente, in quanto lavori di importo inferiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. a) del D.lgs 36/2023 e smei;
- 3) **Di approvare** l'“*Accordo Quadro Lavori Edili*” all'interno del Territorio Comunale (art. 59 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e smei), nei confronti della Ditta C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo di Cascina (PI), per un budget complessivo massimo di quadro economico di € **37.660,00**, di cui € 30.000,00 per lavori a base d'asta, € 868,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.791,15 per IVA 22% (somme a disposizione dell'Amministrazione);
- 4) **Di fissare** l'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro in € **37.660,00** in favore della Ditta C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo di Cascina (PI), budget massimo così ripartito:
 - per € **25.000,00**, con il Cap. 1355/114 “*Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici*”, Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2;
 - per € **12.660,00**, con il Cap. 1347/001 “*Manutenzione Straordinaria Edifici Comunali-Oneri*”, Missione 6, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 2;

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
4	2	2	2	1355/114	€ 25.000,00	2026
6	1	2	2	1347/001	€ 12.660,00	2026

- 5) **Di approvare** il Quadro Economico, il Cronoprogramma della Spesa e lo Schema di Accordo Quadro; (allegati e parte integrante)
- 6) **Di stabilire che:**
 - il ribasso percentuale offerto dalla Ditta C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo di Cascina (PI) in data 16/02/2026 (Rif. Procedura START n. 04966/2026), corrispondente al

6,666666% sul valore dell'Accordo Quadro, verrà applicato ai prezzi unitari delle singole lavorazioni e/o eventuali nuovi prezzi che si rendessero necessari;

- l'Accordo Quadro ha una durata quadriennale a far data dalla sottoscrizione e lo stesso sarà considerato esaurito e concluso alla scadenza oppure anche prima, al raggiungimento delle risorse economiche stanziare con i successivi affidamenti applicativi;
 - la Ditta C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo di Cascina (PI) si impegna ad assumere i lavori necessari che saranno richiesti successivamente e progressivamente dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Accordo Quadro entro il periodo di validità dello stesso (anni 4) ed entro il tetto di spesa previsto, senza alcuna pretesa di compensi o indennizzi da parte dell'impresa affidataria in relazione all'eventuale quota di importo contrattuale che dovesse residuare;
 - alla suddetta procedura non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 let. d) del D.Lgs 36/2023 e che pertanto è possibile procedere alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro Attuativo tra le parti;
 - in conformità al principio di proporzionalità e semplificazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e smeì, non verrà richiesta la garanzia definitiva, ritenendo il rischio di esecuzione coperto dalle forme di controllo ordinario e dalla natura dell'affidamento stesso, affermata dalla comprovata solidità dell'operatore economico;
- 7) **Di dare atto** che l'Accordo Quadro non comporta un immediato obbligo di spesa, la quale verrà impegnata di volta in volta con l'emissione dei singoli Contratti Applicativi, nei limiti della disponibilità di bilancio;
- 8) **Di dare atto altresì** che il Cig della suddetta procedura di Accordo Quadro è BAAA99BF33 e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 in base alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'impresa in sede di affidamento tramite la piattaforma telematica regionale di acquisto START; (agli atti di ufficio)
- 9) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 20, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Ponsacco secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile del 5° Settore
ANDREA GIANNELLI / Uanataca S.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del 5° Settore
ANDREA GIANNELLI / Uanataca S.A.

I M P E G N I D I S P E S A / A C C E R T A M E N T I D I E N T R A T A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMP/ACC	IMPORTO
2026	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	04022.02.001355114	458	25.000,00
2026	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ONERI	01062.02.001347001	459	12.660,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N.	129	SET5
DATA	21/04/2026	

Oggetto: “ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI” ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C.M. EDILIZIA DI CAPORALE MASSIMO DI CASCINA (PI) CIG BAAA99BF33

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 e del’art 153, comma 5, del T.U., approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

E/U	ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
U	2026	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	04022.02.001355114	458	25.000,00
U	2026	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ONERI	01062.02.001347001	459	12.660,00

Ponsacco, 21/04/2026

Il Responsabile 2° Settore

BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N.	129	SET5
DATA	21/04/2026	

Oggetto: “ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI” ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C.M. EDILIZIA DI CAPORALE MASSIMO DI CASCINA (PI) CIG BAAA99BF33

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è pubblicata all’Albo On Line sito istituzionale del Comune in data **21/04/2026** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, compreso il giorno iniziale di affissione.

Ponsacco, li 21/04/2026

L’Addetto alla Pubblicazione
GLORIA CIONI / Intesi Group S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell’Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

Settore V°

Servizio Manutenzioni

Accordo Quadro lavori Edili



Responsabile del Progetto
Dott. Arch. Andrea Giannelli

Progettisti
Arch. Chiara Giani
Arch. Pianif. Iunior Ilaria Novi
Geom. Simona Anniti

1_RELAZIONE

Gennaio_2026

Il Comune di Ponsacco si trova nella necessità di dover affidare lavori ed interventi manutentivi da eseguirsi negli immobili di proprietà. La finalità della procedura è quella di migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione del patrimonio del Comune di Ponsacco, incrementandone e mantenendone aggiornata la conoscenza relativamente a consistenza, stato manutentivo, caratteristiche tecniche, ed al contempo di ottenere una razionalizzazione e semplificazione amministrativa e la conseguente riduzione degli oneri gestionali e burocratici per la gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi ordinari (manutenzioni preventive programmate o correttive su chiamata per guasti o avarie) e interventi manutentivi straordinari. A tal fine, costituisce elemento essenziale del presente accordo quadro l'attuazione dei sistemi di gestione e monitoraggio richiamati nel Capitolato Speciale d'Appalto, volti all'organizzazione, alla definizione ed alla programmazione delle modalità operative, ed alla efficace gestione dei flussi informativi, al fine sia di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse impiegate (tecniche, strumentali, personali, finanziarie), sia di massimizzare il livello di servizio.

L'Accordo Quadro, previsto dall'art. 59 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), è l'unico strumento che può permettere lo svolgersi di queste attività in quanto non tutte prevedibili al momento ma che potrebbero risultare necessarie.

L'accordo quadro in oggetto, che prevede la prevalenza di lavori, è definito "Appalto di Lavori" ed è costituito da un unico Lotto ai sensi e per effetti del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. in quanto, visto l'importo che si intende affidare e le caratteristiche delle prestazioni richieste, le stesse non possono prescindere da un'unica organizzazione aziendale.

La categoria prevalente è OG 1: "Edifici civili e industriali".

DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI

L'accordo quadro rappresenta una modalità per l'affidamento agli operatori economici di attività come quelle manutentive che presentano specificità quali a titolo esemplificativo:

- difficoltà nella precisa individuazione degli interventi pre-affidamento;
- interventi ordinari con necessità di riprogrammazione in relazione alla disponibilità limitata di risorse e quindi di riallineamento delle priorità;
- interventi straordinari necessari per la sicurezza stradale;
- tempestività nell'approvvigionamento di materiali.

L'accordo quadro consente pertanto un coordinamento unitario di tutte le attività manutentive e, sulla base della disponibilità economica complessiva individuata per la sua attuazione, permette di esplicitare la capacità operativa in relazione ad una individuazione parametrica dei fabbisogni. Infatti, definita un'articolazione parametrica dei fabbisogni complessivi, identificabile come un "piano generale delle attività", l'accordo quadro individua l'attuazione delle attività complessive di manutenzione sulla base degli importi disponibili. L'esecuzione di tutte le attività disciplinate nell'Accordo Quadro e che saranno oggetto di contratti-ordinativi attuativi dovranno in generale garantire la continuità dell'esercizio della rete viaria comunale ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la stazione appaltante, tramite la D.L., tutte le metodologie di intervento che risultino necessarie al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione delle stesse. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegnerà ad assumere i lavori, i servizi e le forniture che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune, ai sensi dell'Accordo, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti.

L'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintanto che il Comune non darà luogo ai contratti-ordinativi attuativi. L'Accordo Quadro non determina, pertanto, alcun obbligo in capo al Comune, ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui il Comune si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Le attività disciplinate nell'Accordo Quadro e che saranno oggetto di contratti-ordinativi attuativi, prenderanno in considerazione interventi di lavori edili (assistenze murarie ad impiantisti, demolizioni, costruzioni, impermeabilizzazioni manti di copertura, scavi, intonaci, controsoffitti ed opere in cartongesso, tinteggiature, pavimentazioni, rivestimenti, ripristino strutture in c.a., trasporto di materiale di risulta ecc.).

Sono infatti previsti interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili di proprietà comunale, in continuità di un programma generale di manutenzione straordinaria che annualmente viene attuato.

Si ricorda che lo scopo principale, è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata.

Gli interventi interesseranno unità immobiliari e le relative pertinenze ed a titolo meramente esemplificativo possono essere così indicati:

- Eventuale adeguamenti in base alle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, con il requisito dell'accessibilità;
- Ripristino/rifacimento, anche parziali, di murature, prevalentemente tramezzi, ed intonaci;
- Ripristino parziale o totale di pavimenti e rivestimenti;
- Tinteggiatura di pareti e soffitti;
- Sgombero e pulizia delle aree;

I lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione e potranno essere richiesti su qualsiasi zona del Comune di Ponsacco ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, fino alla concorrenza dell'importo del contratto e delle eventuali economie risultanti dal ribasso offerto in sede di gara.

INTERFERENZE DEI PUBBLICI SERVIZI

L'intervento è già collegato ai pubblici servizi, pertanto eventuali problemi di interferenze con i sottoservizi pubblici acquedotto, fognatura nera, fognatura bianca, gas-metano, rete elettrica e telefonica dovranno essere approfonditi nelle fasi di intervento.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)

Negli ultimi anni il settore dell'edilizia sostenibile è in rapida e costante evoluzione: si sta diffondendo un nuovo approccio sempre più attento ad una progettazione in grado di limitare l'impatto ambientale e di portare in conto biocompatibilità e sostenibilità dei materiali utilizzati. Molti studi in materia hanno approfondito la questione ambientale nel settore dell'edilizia fornendo al progettista utili criteri progettuali applicabili al fine di ridurre l'impatto ambientale. Anche il legislatore in merito ha fornito un notevole contributo, introducendo i criteri ambientali minimi (CAM) EDILIZIA con il Decreto del Ministero della Trasizione ecologica 23 giugno 2022. Tali criteri consentono alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in un'ottica di ciclo di vita. Ai sensi degli artt. 57 e 130 del decreto legislativo n. 36/2023 le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei documenti di gara, per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri, tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite dai criteri ambientali minimi edilizia per

qualunque importo e per l'intero valore delle gare. Inoltre, in base al medesimo articolo, i criteri premianti contenuti nel documento CAM edilizia sono da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di sostenibilità contenuti nel documento CAM Edilizia, relativi alla progettazione, si riferiscono a tutti i pertinenti livelli di progettazione, da quella di fattibilità tecnico economica a quella esecutiva e a tutte le scale (dai gruppi di edifici fino al componente edilizio). Nell'applicazione dei criteri contenuti nel documento CAM EDILIZIA si intendono fatte salve le norme e i regolamenti più restrittivi così come i pareri delle soprintendenze.

Oggetto dell'appalto mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi al decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022.

La progettazione è orientata all'applicazione dei CAM pertinenti e coerenti con la tipologia di costruzione prevista. La loro adozione non è esclusivamente una cogenza normativa, quanto piuttosto la necessità di adottare soluzioni maggiormente sostenibili sul medio e lungo periodo. L'applicazione dei CAM rispetto alle scelte progettuali ed alle scelte materiche e tecnologiche risponde, altresì, alle disposizioni europee relative alla transizione ecologica. Nel quadro sinottico si individuano i Criteri applicabili e per ciascuno di essi viene fornita la verifica di applicazione attraverso precise scelte progettuali.

Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico

2.3.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico Le aree di progetto si collocano all'interno degli immobili comunale, attualmente le aree sono già edificate e utilizzate. Non verrà alterata l'attuale percezione degli ambienti e dei paesaggi.

2.3.2 Permeabilità della superficie territoriale Le aree di progetto si collocano all'interno di proprietà comunale, attualmente le aree sono già edificate e utilizzate. Le attuali superfici permeabili non verranno alterate o modificate.

2.3.3 Riduzione dell'effetto "isola di calore estiva" e inquinamento atmosferico Le aree di progetto si collocano all'interno degli immobili comunale, attualmente le aree sono già edificate e utilizzate. Non verrà alterata l'attuale percezione degli ambienti e dei paesaggi. Non sono previsti interventi che possano aumentare l'effetto "isola di calore estiva" o l'inquinamento atmosferico.

2.3.4 Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo Le aree di progetto si collocano all'interno degli immobili comunale, attualmente le aree sono già edificate e utilizzate.

Non verrà alterata l'attuale percezione degli ambienti e dei paesaggi. L'intervento in oggetto non altera la naturalità degli ecosistemi presenti.

2.3.5 Infrastrutturazione primaria Criterio non pertinente.

2.3.6 Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile Criterio non pertinente.

2.3.7 Approvvigionamento energetico Criterio non pertinente.

2.3.8 Rapporto sullo stato dell'ambiente Criterio non pertinente.

2.3.9 Risparmio idrico Criterio non pertinente.

Specifiche tecniche progettuali per gli edifici

Ne concerne che alcuni criteri elencati non sono automaticamente applicabili date le tipologie di lavorazioni e destinazioni d'uso.

2.4.3 Impianti di illuminazione per interni Criterio non pertinente.

2.4.13 Piano di manutenzione dell'opera Le condizioni di efficienza del sistema costruttivo strutturale, materiali e attrezzature che compongono l'oggetto, con una continua sorveglianza del sistema, alla sua manutenzione ed ispezioni necessarie. Interventi di ripristino una volta accertate le eventuali anomalie.

2.4.14 Disassemblaggio a fine vita Il progetto contempla l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive che permettono di prevedere a fine vita il disassemblaggio e la demolizione selettiva delle opere in modo da permettere in gran parte il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati.

Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione

Al fine di ridurre l'impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il recupero dei rifiuti in particolare provenienti da demolizioni e costruzioni, il progetto prevede l'utilizzo dei materiali prodotti con un determinato contenuto minimo di riciclato. Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 106. Ove nei singoli criteri si preveda l'uso di materiali provenienti da processi di recupero, riciclo o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle definizioni previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche ed integrazioni. Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero di sottoprodotti, è dimostrato producendo il relativo certificato nel quale

sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza.

2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor) Ogni materiale dovrà rispettare i limiti di emissione prestabiliti secondo le Pitture e vernici per interni e le Pavimentazioni.

2.5.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati I calcestruzzi utilizzati dovranno avere un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) pari ad almeno il 5% sul peso del prodotto. Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.

2.5.10 Pavimenti Per i ripristini delle pavimentazioni vengono utilizzati differenti materiali: calcestruzzo, ceramica e pietra. Per la pavimentazione in calcestruzzo si rimanda al paragrafo inerente i calcestruzzi per le prescrizioni inerenti i criteri minimi ambientali. Per quanto riguarda le piastrelle in ceramica, queste devono essere conformi almeno ai criteri inclusi nella Decisione 2021/476, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure.

2.5.13 Pitture e vernici I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i., relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere

Le lavorazioni previste e le operazioni di cantiere necessarie saranno ottimizzate in fase di realizzazione per contenere le emissioni inquinanti ed acustiche in ambiente.

2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere Fermo restando le norme e i regolamenti più restrittivi, l'impresa durante le attività di cantiere è tenuta a garantire le seguenti prestazioni:

- Per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato)

Per impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc. dovranno essere attuate le seguenti azioni a tutela del suolo:

- Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli a recupero

- Eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima del convogliamento verso i recapiti idrici finali

Al fine di ridurre i rischi ambientali, l'impresa è tenuta a produrre una relazione tecnica che dovrà contenere anche l'individuazione puntuale delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti nell'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie di lavorazione. La relazione tecnica dovrà inoltre contenere:

Le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassoni/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, ...) e per la realizzazione, la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione

- Le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia in cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente ecodiesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, ...)

- Le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, ...

- Le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque

- Le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato

- Le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori impurità, le misure per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi

L'impresa dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la seguente documentazione:

- Relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri

- Piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per attività di cantiere

- Piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria durante l'attività di cantiere

2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali e di aumentare l'uso dei materiali riciclati l'impresa deve effettuare una verifica per determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato secondo i seguenti criteri:

- Individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possano richiedere un trattamento più o meno specialistico o emissioni che possano sorgere durante la demolizione
- Stima delle quantità da demolire con ripartizione dei diversi materiali da costruzione
- Stima della percentuale di riutilizzo e di potenziale riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione
- Stima della percentuale potenzialmente raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione

L'impresa è tenuta inoltre a presentare una relazione contenente le suddette valutazioni, dichiarando contestualmente l'impegno al rispetto delle quantità stimate, allegando il piano di demolizione e recupero e la dichiarazione di impegno a trattare i rifiuti di demolizione ed a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero.

2.6.4 Rinterri e riempimenti

Per i rinterri, deve essere utilizzato materiale di scavo proveniente dal cantiere stesso o materiale riciclato.

Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile (pozzolana, granello di pozzolana, cemento, acqua) deve essere utilizzato materiale riciclato.

SPESA PREVISTA

I lavori comportano una spesa complessiva di € 30.000,00 oltre oneri sicurezza € 868,85 oltre iva 22% pari ad € 6.791,15 per un totale di € 37.660,00.

Per tutto quanto sopra indicato, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria non puntualmente predeterminabili sia nella tipologia di intervento che nelle quantità, in considerazione della necessità di intervenire in base allo stato di deterioramento causato da eventi atmosferici o da successivi eventuali interventi di manutenzione oltre che per esigenze contingenti.

I prezzi unitari fanno riferimento al vigente Prezzario Lavori Pubblici della Regione Toscana, anno 2026, Provincia di Pisa, reperibile al sito <http://prezzariollpp.regione.toscana.it>. così come previsto dalla Delibera di Giunta regionale 1676 del 15/12/2025 “Prezzario dei Lavori della Toscana anno 2026.

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

La presente relazione ha per oggetto le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, ovvero per la pianificazione della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori impegnati nei lavori indicati. Tali indicazioni e disposizioni si riferiscono ai lavori in cantiere (D. Lgs. n. 81/2008 – Titolo IV) per la realizzazione delle opere precedentemente elencate. Tali indicazioni e disposizioni si riferiscono ai lavori in cantiere (D. Lgs. n. 81/2008 – Titolo IV) per la realizzazione delle opere precedentemente elencate.

L'atto valutativo dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è condizione preliminare per le successive misure di prevenzione e protezione da adottare durante la fase di cantiere. Esso consente una visione globale delle problematiche organizzative – prevenzionali onde:

- eliminare i rischi;
- ridurre quelli che non possono essere eliminati;
- affrontare, come concetto generale, i rischi alla fonte;
- prevedere le misure di prevenzione più confacenti dando la priorità a quelle collettive mediante la pianificazione, la scelta delle attrezzature, le modalità esecutive, le tecniche da adottare e l'informazione dei lavoratori.

La pianificazione delle attività di sicurezza permette lo studio preventivo dei problemi insiti nelle varie fasi di lavoro, consentendo di identificare le misure di sicurezza che meglio si adattano alle diverse situazioni e di programmare quanto necessario, evitando soluzioni improvvisate.

In questa linea d'azione dovrà muoversi l'impresa esecutrice dei lavori.

In talune operazioni le misure previste o suggerite potranno essere diverse, onde consentire, a chi dirige i lavori, di adottare la soluzione più utile e confacente in relazione alla situazione effettiva. Inoltre, per le fasi di lavoro eseguite da personale di ditte subappaltatrici, viene richiesto il rispetto degli adeguamenti di sicurezza previsti dalla Legge e la valutazione dei rischi per lo svolgimento delle singole attività.

Prima dell'inizio dei lavori, i tecnici, i preposti e le maestranze dovranno essere formati ed informati sui contenuti sulla sicurezza, ciascuno per la parte di lavori chiamato ad eseguire in cantiere. Il tutto, innestandosi nel patrimonio di conoscenze pratiche acquisito negli anni di lavoro, consentirà agli interessati di formare un'adeguata sensibilità verso i problemi inerenti la sicurezza. Nel corso dei periodici sopralluoghi che saranno condotti nel cantiere, interlocutori naturali e principali saranno i tecnici ed i preposti, con i quali saranno esaminate le varie situazioni lavorative, gli interventi da attuare, le precauzioni da assumere, venendo tutto ciò a costituire ulteriore forma di conoscenze ed informazione. In particolari fasi o periodi opportunamente scelti, potranno aver luogo incontri con le categorie interessate per l'aggiornamento di taluni argomenti, valutazioni di specifici problemi che si fossero eventualmente presentati o dei quali si ritenesse utile il preventivo esame. La segnaletica da apporre sarà conforme al modello indicato nella Tavole 64 e 65, del D.M. 10 Luglio 2002. I soggetti incaricati di questa verifica devono poter utilizzare idonei strumenti di intervento per ottenere con la massima sollecitudine il ripristino delle condizioni di sicurezza (ad esempio lettere di richiamo e di contestazione).

I vincoli connessi al sito, sono:

- permettere il transito veicolare sulla strada, anche con l'istituzione di un senso unico alternato;
- attuare gli apprestamenti necessari al fine di mettere in sicurezza i lavoratori;

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI

La logistica del cantiere dovrà contemplare pertanto una serie di accorgimenti (recinzioni, accessi, segnaletica, etc.) atti a garantire la facile messa in sicurezza di mezzi e macchine operatrici per le lavorazioni. L'Appaltatore dovrà porre comunque la massima cura nell'impiegare attrezzature silenziose a norma, effettuare frequenti innaffiamenti dei cumuli che possono diffondere polvere, curare con idonea segnaletica i percorsi dei mezzi d'opera in entrata o uscita dal cantiere, proteggere gli scavi profondi e fronti di scavo a confine della viabilità pubblica con adeguati dispositivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa di settore che è stata presa a riferimento per la predisposizione del progetto in questione è la seguente:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- D.Lgs n. 81/2008 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- Decreto del Ministero della Trasizione ecologica 23 giugno 2022 (CAM) EDILIZIA;

Per gli spazi pubblici risulta indispensabile il soddisfacimento del requisito di “accessibilità” e pertanto l’intervento verrà realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto da DM 14 giugno 1989 n.236, DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 82 del DPR 380/2001. L’abbattimento delle barriere architettoniche riguarda le persone con disabilità motoria e le persone non vedenti e ipovedenti.

L'aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto, attraverso il Sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START), a soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni, individuati tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell'art. art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023 in quanto l’importo dei lavori risulta inferiore ad € 150.000.

La procedura si concluderà con l'aggiudicazione definitiva all'operatore economico aggiudicatario con differimento di efficacia alla verifica positiva dei requisiti dichiarati in sede di gara.

E’ fatto salvo il concetto dei principi per l’affidamento e l’esecuzione di appalti di cui all’art. 48 D.Lgs 36/2023.

E’ fatto altresì salvo il concetto dei principi di cui al Decreto del Ministero della Trasizione ecologica 23 giugno 2022 (CAM) EDILIZIA;

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

(rif. Art. 41 c.8 del D.lgs n. 36/2023 e Allegato I.7 Sez. III Art. 22)

1. Relazione generale;
2. Quadro Economico;
3. Capitolato Speciale D'appalto;
4. Duvri;

Di seguito vengono identificate le seguenti figure professionali, all'interno della Stazione Appaltante, inerenti l'appalto in oggetto e si specifica:

Responsabile Unico del Progetto (RUP): Arch. Andrea Giannelli

Progettisti:

Arch. Chiara Giani

Arch. Pianif. Junior Ilaria Novi

Geom. Simona Anniti

, 21/04/2026



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

Settore V°

Servizio Manutenzioni

Accordo Quadro lavori Edili



Responsabile del Progetto
Dott. Arch. Andrea Giannelli

Progettisti
Arch. Chiara Giani
Arch. Pianif. Iunior Ilaria Novi
Geom. Simona Anniti

2_QUADRO ECONOMICO

Gennaio 2026

SPESA PREVISTA

I lavori comportano una spesa complessiva di € 30.000,00 oltre oneri sicurezza € 868,85 oltre iva 22% pari ad € 6.791,15 per un totale di € 37.660,00.

accordo quadro lavori EDILI					
A) SOMME A BASE D'APPALTO					
A.1	importo totale dei lavori a base di gara			€	30 000,00
A.2	costi sicurezza non soggetti a ribasso			€	868,85
	Totale somme a base d'appalto				30 868,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE					
B.3	IVA	22%		€	6 791,15
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale			€	6 791,15
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€	37 660,00

, 21/04/2026



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

Settore V°

Servizio Manutenzioni

Accordo Quadro lavori Edili



Responsabile del Progetto
Dott. Arch. Andrea Giannelli

Progettisti
Arch. Chiara Giani
Arch. Pianif. Iunior Ilaria Novi
Geom. Simona Anniti

8_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO_

PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

Gennaio 2026

Indice generale

<i>PARTE PRIMA – PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE</i>	2
<i>1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	2
<i>2. IMPORTO DELL'APPALTO – CATEGORIE DI LAVORAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE</i>	2
<i>3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</i>	4
<i>4. GARANZIA DEFINITIVA</i>	4
<i>5. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO</i>	5
<i>6. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO E NORMATIVA APPLICABILE</i>	5
<i>7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO</i>	5
<i>8. CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI</i>	6
<i>9. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE</i>	7
<i>10. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI -</i>	7
<i>11. SOSPENSIONI E PROROGHE</i>	8
<i>12. MODIFICA DEL CONTRATTO – VARIANTI – OPZIONI - QUINTO D'OBBLIGO</i>	9
<i>13. MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI</i>	10
<i>14. PAGAMENTI IN ACCONTO</i>	11
<i>15. DETERMINAZIONE DEI PREZZI</i>	13
<i>16. REVISIONE DEI PREZZI</i>	13
<i>17. SUBAPPALTO</i>	13
<i>18. ULTIMAZIONE DEI LAVORI</i>	15
<i>19. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA</i>	16
<i>20. CONTO FINALE DEI LAVORI – COLLAUDO- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</i>	16
<i>21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE</i>	18
<i>22. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO</i>	20
<i>23. GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA</i>	20
<i>24. DIRETTORE DEL CANTIERE</i>	20
<i>25. PROVVISATA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI</i>	21
<i>26. DIFETTI DI COSTRUZIONE DI IMPIANTI E VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE</i>	21
<i>27. DANNI ALLE OPERE DANNI IN FORZA MAGGIORE</i>	21
<i>28. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA</i>	23
<i>29. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI</i>	24
<i>30. RISOLUZIONE - RECESSO DEL CONTRATTO – CONTROVERSIE</i>	24
<i>31. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO</i>	25
<i>32. IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)</i>	26
<i>33. ADEMPIMENTI, ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE</i>	26
<i>34. CUSTODIA DEL CANTIERE</i>	30
<i>35. TERMINI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO</i>	30

PARTE PRIMA – PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Ponsacco si trova nella necessità di dover affidare lavori ed interventi manutentivi da eseguirsi negli immobili di proprietà. La finalità della procedura è quella di migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione del patrimonio del Comune di Ponsacco, incrementandone e mantenendone aggiornata la conoscenza relativamente a consistenza, stato manutentivo, caratteristiche tecniche, ed al contempo di ottenere una razionalizzazione e semplificazione amministrativa e la conseguente riduzione degli oneri gestionali e burocratici per la gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi ordinari (manutenzioni preventive programmate o correttive su chiamata per guasti o avarie) e interventi manutentivi straordinari.

L'Accordo Quadro, previsto dall'art. 59 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), è l'unico strumento che può permettere lo svolgersi di queste attività in quanto non tutte prevedibili al momento ma che potrebbero risultare necessarie.

L'accordo quadro in oggetto, che prevede la prevalenza di lavori, è definito "Appalto di Lavori" ed è costituito da un unico Lotto ai sensi e per effetti del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. in quanto, visto l'importo che si intende affidare e le caratteristiche delle prestazioni richieste, le stesse non possono prescindere da un'unica organizzazione aziendale.

Nella scelta delle operazioni e lavorazioni è garantita la realizzazione dell'opera a regola d'arte, la durabilità. La normativa di settore che è stata presa a riferimento per la predisposizione del progetto in questione è la seguente:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e Correttivo D.Lgs. 209/2024;
- D.Lgs n. 81/2008 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- Decreto del Ministero della Trasizione ecologica 23 giugno 2022 (CAM) EDILIZIA;

Per gli spazi pubblici risulta indispensabile il soddisfacimento del requisito di "accessibilità" e pertanto l'intervento verrà realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto da DM 14 giugno 1989 n.236, DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 82 del DPR 380/2001. L'abbattimento delle barriere architettoniche riguarda le persone con disabilità motoria e le persone non vedenti e ipovedenti.

2. IMPORTO DELL'APPALTO – CATEGORIE DI LAVORAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto, ai sensi dell'art. 51 comma 1 D.Lgs. 36/2023, trattasi di un'unica opera caratterizzata da una specifica identità funzionale ed organizzativa che, come tale, ha lo scopo di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del medesimo appalto garantendo, contestualmente, una gestione globale di tutte le attività tecniche correlate.

In relazione alla natura finanziaria delle risorse impiegate nel presente Accordo Quadro, la durata dello stesso è fissata nel termine massimo di 1 ANNO. Per durata dell'accordo quadro si intende il termine di utilizzo dell'accordo medesimo e, quindi, di adesione mediante stipulazione dei contratti attuativi del singolo lotto.

La facoltà di stipulare contratti attuativi viene meno qualora prima del termine ultimo di durata dell'Accordo quadro sia esaurito l'importo massimo contrattuale previsto nell'Accordo quadro medesimo.

Ciò non esonera l'operatore economico dal rispetto dei tempi utili all'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

Le condizioni previste nell'accordo quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli appalti affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente a detta scadenza.

L'Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro rappresenta un tetto massimo di spesa entro cui stipulare i contratti attuativi. L'importo massimo previsto è da considerare l'importo massimo stimato a base di gara senza la decurtazione dell'importo in base alla percentuale di ribasso.

Tale importo potrà essere aumentato fino ad un massimo del 20% quale opzione prevista dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

L'importo massimo previsto è pari a € 30.000,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 868,85 come risulta dal seguente prospetto:

A Gruppi di lavorazioni omogenee	B.1 Categoria	B.2 Qualifica obbligatoria SI/NO	C A MISURA €	D Importo con opzione aumento del 20% €	E oneri della sicurezza €	E.1 oneri della sicurezza con opzione aumento del 20% €	%	Indicazioni ai fini della gara	
								Prevalente o scorporabile	Subappaltabile SI/NO
Edifici civili e industriali	OG1	SI	30.000,00	36.000,00	868,85	1.042,62	100%	prevalente	SI
Importo a base gara			30.000,00						
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso					868,85				
Importo complessivo dei lavori compresi costi della manodopera per € 5.000 scorporati ai sensi dell'art 41, comma 14)			30.000,00		868,85		30.868,85		
TOTALE APPALTO CON OPZIONE AUMENTO 20% (D+E1)				36.000,00		1.042,62	37.042,62		

In forza dell'Accordo Quadro l'appaltatore si obbliga ad accettare e conseguentemente a stipulare i contratti attuativi sino alla concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo. Il ribasso offerto in sede di gara verrà applicato ai singoli prezzi di cui ai vari contratti attuativi che verranno stipulati fino al raggiungimento dell'importo complessivo a base di gara.

Tuttavia tale importo massimo contrattuale espresso nell'Accordo Quadro non è garantito al fornitore, così come non è da intendersi vincolante la suddivisione per annualità indicata.

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base delle necessità emerse nel tempo o in base agli interventi rientranti in una più ampia programmazione e tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi.

Ai sensi dell'art 35 c. 4 del codice il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è basato sull'importo pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabilito nei documenti di gara.

Sul valore di ogni singolo Contratto Attuativo è prevista l'anticipazione di cui all'art 125 c.1 del D.Lgs. 36/2023.

Costi stimati della manodopera

La peculiare configurazione dell'istituto dell'accordo quadro, volto a regolare successivi e non preventivati interventi di manutenzione, non consente la specifica indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, non essendo nota l'esatta natura ed entità dei lavori che dovranno essere eseguiti. Il valore stimato dell'accordo quadro è comprensivo degli oneri per la sicurezza, che saranno quantificati nei singoli Contratti attuativi e non saranno soggetti a ribasso d'asta.

CCNL applicato è Edilizia F01

Ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Art 17 del presente Capitolato, per le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti fissati al comma 6 dello stesso art. 120, l'Amministrazione si riserva di apportare modifiche al contratto che si rendano necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle opere, fissato nel limite del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

- **Pertanto il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, c.4, del Codice, secondo l'opzione dell'Amministrazione di apportare modifiche al contratto ai sensi dell'art. 120 comma 5 del Codice, che si**

rendano necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle opere, nei limiti del 20% dell'importo contrattuale è il seguente: € 37.042,62.

Le cifre del precedente prospetto potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza alterare l'importo di contratto.

QUALIFICAZIONE PER PARTECIPARE ALLA GARA

Per partecipare alla gara le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti necessari all'esecuzione dei lavori, oggetto del presente appalto, dimostrabili:

1 Categoria prevalente OG1 "Edifici civili e industriali": ai sensi del combinato disposto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023, degli articoli 1 e 2 dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 e in conformità della Tabella A del predetto Allegato, i lavori sono individuati nella categoria prevalente "OG1 – Edifici civili e industriali" ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori.

Per partecipare alla gara le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti necessari all'esecuzione dei lavori, oggetto del presente appalto, dimostrabili:

qualificazione ai sensi dell'art. 28 Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 oppure mediante Attestazione SOA classifica

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del d.Lgs. 36/2023, l'appaltatore dovrà assicurare la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente OG1.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto, attraverso il Sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START), a soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni, individuati tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell'art. art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023 in quanto l'importo dei lavori risulta inferiore ad € 150.000.

4. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 comma 14 del D. Lgs 36/2023 la ditta sarà esonerata a presentare la cauzione definitiva in quanto si procederà ad affidamento diretto ad impresa qualificata, in grado di garantire all'Amministrazione affidabilità di esecuzione, essendo già intervenuta con precedenti lavorazioni similari.

5. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Per le condizioni di ammissibilità alla gara valgono le prescrizioni contenute nella lettera d'invito. Il contratto verrà stipulato secondo i termini e le condizioni previste agli artt. 18 e 55 D.Lgs. 36/2023. La forma del contratto che verrà adottata è la seguente:

- Scrittura privata digitale

Sono in ogni caso a carico dell'Impresa tutte le eventuali spese di contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, bollo, ev. registrazione, ev. copie stampa ecc. nonché l'IVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto, ecc.).

Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 36/2023 la stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Sempre ai sensi dell'art. 55 i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice, non si applicano in quanto affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del Progetto, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

I singoli interventi saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall'Accordo Quadro. Viene richiesto all'impresa esecutrice un numero minimo contemporaneo di cantieri pari a 2. Per "cantiere" si intende un'area lavorativa indipendente ed autonoma in cui operano una squadra di operai e parco macchine operatrici.

Ciascun contratto attuativo dovrà contenere il CIG derivato, l'oggetto e una descrizione dettagliata dell'intervento di manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo per l'esecuzione. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterrà alle condizioni generali previste per l'Accordo Quadro. I Contratti potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle prestazioni previste anche in ragione di quanto offerto in sede di gara;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo anche in ragione di quanto offerto in sede di gara;
- termini specifici per l'esecuzione degli interventi di manutenzione, entro i limiti generali stabiliti dall'Accordo Quadro; prescrizioni atte a garantire il mantenimento dei servizi offerti dall'infrastruttura in termini trasportistici e quale supporto ai sotto servizi in rete.

6. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO E NORMATIVA APPLICABILE

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora vigente e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- le polizze assicurative;
- la relazione generale

Sono estranei al contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati. Tutti gli oneri e obblighi dell'impresa s'intendono compresi nelle voci dell'Elenco Prezzi Unitari del prezzario Regionale Toscana e sono compensati con gli stessi in base ai quali, depurati degli oneri della sicurezza, verrà eseguita la contabilità dei lavori applicando il ribasso percentuale offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara.

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite in questo capitolato, le condizioni previste nel D.Lgs. 33/2023 e relativi allegati e delle altre leggi e decreti nonché delle Norme vigenti richiamate in questo capitolato.

Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non richiamate in questo Capitolato speciale.

7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore, con la firma del contratto d'appalto, attesta, accetta, ammette, riconosce e conferma pienamente:

- di aver esaminato approfonditamente tutti gli elaborati del progetto esecutivo, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle viabilità, di aver considerato la distanza degli impianti esistenti, delle cave di prestito e dei luoghi di conferimento dei materiali;
- di aver considerato a distanza dalle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti e, in carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private fornite delle autorizzazioni necessarie;
- di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi offerti remunerativi;
- di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori, e pertanto avere la disponibilità di materiali, prodotti, lavorati e semilavorati indicati in progetto, che saranno tempestivamente (comunque almeno 15 giorni prima della loro messa in opera) sottoposti all'approvazione ed accettazione della Direzione dei Lavori, così da consentire l'ordinato sviluppo dei lavori secondo il cronoprogramma predisposto;
- di aver tenuto conto, nella predisposizione dell'offerta, degli obblighi relativi alle normative nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di previdenza ed assistenza;

Pertanto l'appaltatore con la sottoscrizione del Contratto dà atto, senza riserva alcuna, della disponibilità e piena conoscenza degli atti progettuali e della documentazione descrittiva, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi,

delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale che verrà sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

La Ditta appaltatrice non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dalla vigente normativa. Con l'accettazione dei lavori inoltre la Ditta appaltatrice dichiara esplicitamente di avere la possibilità, l'organizzazione ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

8. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna ai sensi degli art. 17 e 50 del D. Lgs 36/2023 e dell'art. 3 dell'Allegato II.14, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45 giorni** dalla stipulazione del contratto, previa convocazione dell'esecutore. Le lavorazioni saranno consegnate con ordinativi di lavoro. I contratti attuativi dei lavori di manutenzione indicheranno i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

E' facoltà della stazione appaltante procedere alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per motivate ragioni; l'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9. Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice dopo la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario è sempre ammessa la consegna dei lavori in via d'urgenza prima della stipula del contratto. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese anche quelle provvisoriale.

Nei casi di consegna parziale, ai sensi dell'art. 3 comma 9 All. II. 14 del Codice la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Il Direttore dei Lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori comunicando con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione se dovuta, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Le lavorazioni da eseguire saranno consegnate all'Appaltatore a mezzo di puntuali ordinativi di lavoro all'Impresa affidataria, la quale dovrà dare avvio ai suddetti lavori **entro il termine di giorni 5 (cinque)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordinativo. Per i lavori urgenti, necessari ad eliminare pericoli relativi alla pubblica incolumità, l'impresa affidataria dovrà invece dare avvio agli stessi **entro il termine di giorni 1 (uno)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordinativo.

L'Appaltatore deve trasmettere al RUP/DL, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii.

In caso di mancata stipula del contratto, il Direttore dei Lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore ai fini del rimborso delle relative spese.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile all'Amministrazione, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicato all'art. 3 comma 12 dell'Allegato II.14. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 3 comma 14.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

9. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Sui singoli contratti attuativi, è previsto, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice, il riconoscimento dell'anticipazione fino al valore massimo ammesso dalle norme. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui all'art. 125 del D.lgs 36/2023.

10. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

L'ultimazione dei lavori relativa all'Accordo Quadro verrà certificata dal direttore dei lavori. L'Accordo Quadro ha una **durata quadriennale (4 anni)** a far data dalla sua sottoscrizione e lo stesso sarà considerato esaurito e concluso alla scadenza oppure anche prima, al raggiungimento delle risorse economiche stanziare, entro il tetto di spesa affidato;

Ove non previsto il Collaudo, il direttore dei lavori procederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione previo accertamento della conformità dei lavori a quanto richiesto dalla stazione appaltante. Per ciascun contratto attuativo, non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore informerà per iscritto la D.L. che, previo adeguato preavviso, procederà, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale.

Nel caso in cui, per l'ultimazione delle opere manchi il completamento di alcune lavorazioni ritenute, a giudizio della D.L., come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dei lavori, viene fissato, nel Certificato, un termine perentorio entro cui completarle. Il mancato rispetto di detto termine, rende inefficace il Certificato di ultimazione con la necessità di un nuovo Certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora in sede di accertamento si riscontrassero vizi o difformità di esecuzione l'impresa dovrà eliminarli a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ciascun contratto attuativo e fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto del singolo contratto attuativo nonché l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

Per ciascun ordinativo, per ogni giorno di ritardo all'inizio dei lavori (in riferimento ai termini indicati nell'art. 8 del C.S.A. parte amministrativa), è prevista **una penale giornaliera nella misura dello 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale di Accordo Quadro.**

Qualora sia prevista l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, con scadenze differenziate, nel caso di ritardi di uno o più di tali parti le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi.

Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

11. SOSPENSIONI E PROROGHE

Ai sensi dell'art. 121 comma 1 del Codice, per ciascun ordinativo, qualora quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Ai sensi dell'art. 121 comma 2 la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità, di emergenza sanitaria o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione/differimento di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti.

Ai sensi dell'art. 121 comma 6 quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad **un quarto** (art. 121 comma 5 D. Lgs 36/2023) della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne il differimento del termine, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata, della stazione appaltante. Sull'istanza decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento ai sensi dell'art. 121 comma 8 del Codice.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Relativamente sospensione dei lavori si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 8 dell'Allegato II.14 del medesimo Codice dei Contratti.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, dell'art. 121 del Codice sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

12. MODIFICA DEL CONTRATTO –VARIANTI – OPZIONI - QUINTO D'OBBLIGO

Le modifiche alle condizioni dell'accordo quadro sono ammesse unicamente nei casi previsti ai commi 1 e 2 dell'art.120 del D. Lgs. n. 36/2023. Modifiche diverse da queste comportano la necessità di una nuova procedura di affidamento.

13. MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Contratti a misura

I lavori oggetto del presente capitolato saranno contabilizzati a misura.

La contabilità dei lavori sarà effettuata, sulla base dei prezzi facendo riferimento al vigente Prezzario Lavori Pubblici della Regione Toscana, anno 2026, Provincia di Pisa, reperibile al sito <http://prezzariollpp.regione.toscana.it>. così come previsto dalla Delibera di Giunta regionale 1676 del 15/12/2025 "Prezzario dei Lavori della Toscana anno 2026.

agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula

$$\text{SAL}^* = \text{SAL} \times \text{R} + \text{OS}$$

dove

OS = Oneri attuazione sicurezza

SAL = stato di avanzamento al lordo del ribasso d'asta esclusi oneri attuazione sicurezza.

R = Ribasso d'asta.

SAL* = Importo dello stato di avanzamento al netto del ribasso d'asta compreso gli oneri attuazione sicurezza

I prezzi unitari del prezzario Regionale saranno quelli in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni.

Essi compensano a titolo esemplificativo e non esecutivo:

- a) i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccezione, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) i noli, ogni spesa per dare a pie' d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura e, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa, o discesa, e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente contratto.

In caso di lavori e somministrazioni che, per loro natura, si giustificano mediante fattura o nel caso di impossibilità legittima di una precisa e completa contabilizzazione, sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza. Essi rimangono fissi ed invariabili, salvo eventuale applicazione di leggi che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Qualora il Direttore dei Lavori autorizzi, per ragioni di necessità o convenienza, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sarà applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'eventuale organo di collaudo.

Le contestazioni e le riserve sono gestite secondo la disciplina riportata di seguito.

14. PAGAMENTI IN ACCONTO - SALDO

L'Impresa avrà diritto a pagamento della rata di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 5, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a Euro **5.000,00 (Euro cinquemila/00)** dell'importo contrattuale.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una **ritenuta dello 0,50%**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del CRE, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo.

Ai sensi dell'art. 125 comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 4. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25/06/2021, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori è richiesta dal committente o dall'Appaltatore alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. L'eventuale esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI) ed invita l'impresa a regolarizzare la propria posizione.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC.

Il suddetto DM si applica anche ai subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, l'Amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, senza che l'appaltatore si possa opporre. In tal caso l'appaltatore dovrà emettere la fattura elettronica per l'intero importo del certificato di pagamento e contestualmente inviare, a mezzo pec, copia delle fatture emesse dal/dai subappaltatore/i relative alle lavorazioni da questi effettuate nell'ambito del S.A.L. oggetto di pagamento; su tali fatture dovrà essere riportato apposito visto del Direttore Lavori, ai fini del controllo di conformità tra quanto eseguito e quanto autorizzato con il subappalto. La stazione appaltante provvederà, acquisito il DURC sia dell'appaltatore che del subappaltatore, a liquidare all'appaltatore l'importo complessivo fatturato al netto dell'IVA, relativo al S.A.L., ed a pagare, rispettivamente, al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto gli importi dei lavori eseguiti, come risultanti dalle relative fatture da questo emesse, mentre all'appaltatore, la eventuale residua parte fino al raggiungimento dell'importo complessivo del Certificato di Pagamento.

L'emissione del certificato di pagamento del S.A.L. ed il relativo pagamento saranno subordinati alla regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, risultante dal D.U.R.C. richiesto dalla stazione appaltante nonché, in virtù di quanto stabilito dall'art. 119 c. 7 del D.Lgs. 36/2023, delle ditte subappaltatrici che hanno svolto prestazioni relative al pagamento in acconto oggetto del certificato da emettere.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023, invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Qualora l'importo si riveli insufficiente, per le inadempienze contributive risultante dal DURC e retributive la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del citato D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di subappalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, resta ferma la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al rispetto, da parte dell'impresa subappaltatrice nei confronti dei propri dipendenti, circa il trattamento economico e normativo, stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Gli stati d'avanzamento saranno ricavati dal sommario del Registro di contabilità. In questo Registro saranno contabilizzati:

1. i lavori a misura applicando, alle varie quantità ed alle varie lavorazioni, i prezzi unitari di progetto depurati del ribasso percentuale offerto dall'Impresa in sede di gara con le modalità indicate all'art. 15;
2. il 50% dell'importo dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, che saranno valutati ai prezzi di contratto

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Codice. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento entro 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

All'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del relativo certificato, ai sensi dell'art. 125 comma 7 del Codice, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

15. DETERMINAZIONE DEI PREZZI

I prezzi base a cui fare riferimento nel presente appalto sono quelli contenuti nel vigente Prezzario Lavori Pubblici della Regione Toscana, anno 2026, Provincia di Pisa, reperibile al sito <http://prezzariollpp.regione.toscana.it>. così come previsto dalla Delibera di Giunta regionale 1676 del 15/12/2025 "Prezzario dei Lavori della Toscana anno 2026.

Per i prezzi non individuabili come sopra, il RUP su eventuale indicazione del Direttore dei Lavori procederà alla determinazione di nuovi prezzi, desumendoli dai prezzari di cui all'art. 41 comma 13 del Codice, ove esistenti, oppure ricavati da nuove analisi condotte in contraddittorio tra Direttore dei Lavori e Appaltatore.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

16. REVISIONE PREZZI

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari all'90% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, prendendo a riferimento la variazione annuale dell'indice del mese di aggiudicazione dell'appalto.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezziari di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a. nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b. le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

17. SUBAPPALTO

Il contratto di accordo quadro non può essere subappaltato.

L'Avvalimento è ammesso nei limiti di cui ai sensi dell'art. 104 comma 12 del D.Lgs 36/2023.

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Costituisce **subappalto** qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Il concorrente indica in fase di affidamento le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle lavorazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non sia in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, oppure abbia perso tali requisiti in corso d'opera, procede alla revoca dell'autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia interamente all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed a titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023. Nelle ipotesi di cui all'Art. 119 al comma 11, lettere a) e c), l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nei confronti del subappaltatore. La Stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e le ditte che effettuano le forniture

L'Appaltatore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Ai sensi dell'art. 119 comma 8 del D.Lgs. 36/2023:

1. in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023;
2. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023, invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Qualora l'importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del citato D.Lgs. n. 36/2023.

L'autorizzazione al subappalto, previa acquisizione con esito positivo da parte del comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta subappaltatrice, è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 119 comma 16 del Codice o cottimo, che deve essere corredata della seguente documentazione:

1. copia autentica del contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici. Nel contratto deve essere indicato che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro (art.119 c. 12 del D.Lgs. n. 36/2023). Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatamente riportati nell'art. 9 del presente capitolato; le parti devono impegnarsi ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
2. visura della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;
3. dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 del subappaltatore attestante l'assenza, a suo carico, delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 100;
4. documenti attestanti il possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07;
5. documenti attestanti circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata;
6. dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 relativa all'organico medio annuo, nonché al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 D. L.vo 81/2008);

7. dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice (art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti; Il contratto di subappalto, corredato della suddetta documentazione, deve essere depositata almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni ai sensi dell'art. 119 comma 5 del Codice.

Prima dell'inizio dei lavori i subappaltatori debbono trasmettere, tramite l'impresa aggiudicataria, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Nel caso l'appaltatore intenda avvalersi di **sub-contratti con importi inferiori al 2% e con incidenza del costo della manodopera e del personale inferiore al 50% dell'importo del contratto da affidare** che non sono subappalti ai sensi dell'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore stesso è tenuto, ai sensi del medesimo articolo e dell'art.90 c.9 lettera a del D. L.vo 81/2008, **a darne comunicazione** alla stazione appaltante con indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo del sub-contratto e dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Camera di Commercio dell'impresa sub-affidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest'ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa e all'organico medio annuo distinto per qualifica, nonché copia del subcontratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al precedente articolo 9 e apposito impegno a comunicare immediatamente alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

18. ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori relativa ad ogni ordinativo verrà certificata dal direttore dei lavori.

Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Ai sensi dell'art. 16 Allegato II.14, del D.Lgs. n. 36/2023, all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un **avviso** contenente l'invito per coloro i quali vantano **crediti** verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine **non superiore a sessanta giorni** le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso il termine, il Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati.

Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

19. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Qualora la stazione appaltante, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o parte di essa, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico, ove necessario;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità

- per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete, ove previsti;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi, ove presenti;
 - d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo o il direttore dei lavori nei casi in cui non è previsto il collaudo, procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione anticipata sia possibile nel rispetto dei limiti di sicurezza e delle pattuizioni contrattuali.

Della presa in consegna anticipata deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal direttore dei lavori. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

20. CONTO FINALE - COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con l'approvazione del collaudo provvisorio (o Certificato di Regolare Esecuzione), si procederà, previa deposito di garanzia fideiussoria pari alla rata di saldo ai sensi dell'art. 117 co. 9 del D.lgs 36/2023, alla corresponsione all'Impresa del saldo risultante dalla differenza tra l'importo dei lavori contabilizzato, al netto del ribasso d'asta, e gli acconti già corrisposti nel rispetto del precedente art. 29. Verranno in questo modo svincolate e restituite le ritenute trattenute sui certificati precedenti.

La rata di saldo dovrà avere un importo non inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

Il pagamento della rata deve essere effettuato non oltre il 90° giorno dall'emissione del Certificato di Collaudo (Certificato di Regolare Esecuzione). Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Impresa dalle responsabilità sancite dalle Leggi vigenti nel settore delle Opere Pubbliche nonché dal vigente Codice Civile

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all'art. 7 dell'Allegato II.14 ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare sviluppo dei lavori.

L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere riserva, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.

Per atto idoneo si intende:

- ordine di servizio;
- il processo verbale di consegna dei lavori;
- il registro di contabilità;
- il processo verbale di sospensione dei lavori;
- il processo verbale di ripresa dei lavori;
- il certificato di ultimazione dei lavori;
- il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore, quando intende iscrivere riserva, deve farlo nel giorno in cui l'atto stesso gli viene presentato, ad eccezione degli atti di sottomissione e degli ordini di servizio trasmessi mediante posta elettronica certificata (PEC) e salvo quanto previsto per il certificato di collaudo, ovvero per il certificato di regolare esecuzione nei casi in cui quest'ultimo può sostituire il certificato di collaudo.

Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono

abbandonate. Nel conto finale devono comunque essere confermate tutte le riserve in precedenza iscritte che, ove non confermate, si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici giorni) dall'esplicazione della riserva ai sensi del precedente comma 5, primo capoverso, espone nel registro di contabilità le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, il direttore dei lavori incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Il registro di contabilità deve essere firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

- in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando l'Appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, esplicitando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate

La definizione delle contestazioni sugli aspetti tecnici e delle riserve sono stabilite agli art. 115 comma 2, 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 7 dell'Allegato II.14.

Non costituiscono riserve:

- le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- le contestazioni circa la validità del contratto;
- le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;

- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del Conto Finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. e) dell'All. 14.II, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di trenta giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. e) dell'All. 14.II, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

22. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'Appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento dei corrispettivi d'appalto e di cui al comma 5 del presente articolo comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002.

Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii..

23. GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA

Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera, realizzata mediante il presente appalto si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 del Codice civile), mentre per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni, secondo le disposizioni del DPR 24 maggio 1988, n. 224.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 del Codice civile) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

24. DIRETTORE DI CANTIERE

La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti abilitati in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico.

Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

Le qualità tecniche, professionali e di esperienza sono indicate all'articolo 13 del decreto ministeriale 22 agosto 2017, n.154.

Il nominativo del direttore del cantiere deve essere comunicato al Direttore dei Lavori/RUP entro e non oltre 14 giorni dalla consegna dei lavori.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

L'Appaltatore deve eleggere domicilio digitale ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e delle relative linee guida dell'AGID.; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

La variazione del domicilio o la sostituzione del direttore del cantiere deve essere tempestivamente notificata a mezzo PEC. In caso di sostituzione del suddetto direttore, l'Appaltatore deve presentare il nuovo atto di mandato.

Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia agli artt. 4 e 6 del DM 19/4/2000, n. 145.

25. PROVVISTA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Ai sensi dell'art. 16 del DM 145/2000, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove approvvigionarsi dei materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

In ogni caso il Direttore dei Lavori può prescrivere uno diverso luogo di fornitura, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Nel caso di cui sopra, se il cambiamento comporta una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo con le modalità previste dal presente capitolato speciale.

L'Appaltatore non può cambiare i luoghi di approvvigionamento senza autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

Il Direttore dei Lavori provvede all'accettazione dei materiali secondo quanto disposto dall'art. 4 allegato II.14. del Codice.

26. DIFETTI DI COSTRUZIONE/DI IMPIANTO/ E VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'Impresa la consegna delle parti dei lavori completate, ai sensi degli artt. 1665 e ss. del c.c.. In caso di controllo, l'Appaltatore deve garantire l'accesso al cantiere – come meglio specificato negli obblighi - e alla documentazione relativa ai lavori, al Direttore dei Lavori o al personale da loro delegato, facendosi carico di ogni eventuale spesa.

L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

27. DANNI ALLE OPERE – DANNI DI FORZA MAGGIORE – DANNI A TERZI

Danni alle opere

E' a completo carico dell'Impresa la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causa (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, rinterrati, murature, tubazioni, ecc.) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d'opera, alle opere provvisorie ed al macchinario e attrezzatura dell'Impresa. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

In particolare resteranno a carico dell'Impresa, e nessun compenso sarà perciò per essi corrisposto dall'Amministrazione, tutti i lavori necessari per riparare nel più breve tempo i danni provocati dal parziale o totale interrimento od allagamento dei cavi aperti per la posa delle tubazioni (che siano state o no collocate) per qualsiasi causa (smottamento di scarpate, azione di acque meteoriche o sorgive, ecc.), anche se di forza maggiore.

L'Appaltatore può pretendere indennizzi, secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto, per danni alle opere o alle provviste in caso fortuito o di forza maggiore - cioè per quelli provocati alle opere, nel corso dell'appalto sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni – ad eccezione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Frattanto l'Impresa non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere ***compresi eventuali subappaltatori o sub contraenti.

L'Impresa dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

Danni a causa di forza maggiore

In caso di danni causati da forza maggiore - cioè provocati alle opere, nel corso dell'appalto sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni, l'Appaltatore dovrà presentare denuncia immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'evento.

Appena avvenuta la denuncia, il Direttore dei lavori provvederà ad accertare, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni e se per caso fortuito o di forza maggiore;
- c) se vi fu negligenza e per parte di chi, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

È a completo carico dell'Impresa la riparazione, a sua cura e spese dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, rinterrati, murature, tubazioni, ecc.) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d'opera, alle opere provvisorie ed al macchinario e attrezzatura dell'Impresa.

In particolare resteranno a carico dell'Impresa, e nessun compenso sarà perciò per essi corrisposto dall'Amministrazione, tutti i lavori necessari per riparare nel più breve tempo i danni provocati dal parziale o totale interrimento od allagamento dei cavi aperti per la posa delle tubazioni (che siano state o no collocate) per qualsiasi causa (smottamento di scarpate, azione di acque meteoriche o sorgive, ecc.), anche se di forza maggiore.

I danni di forza maggiore - quelli cioè provocati alle opere, nel corso dell'appalto sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni - con l'eccezione del precedente paragrafo, dovranno essere denunciati dall'Impresa immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'evento.

Appena avvenuta la denuncia il Direttore dei lavori provvederà ad accertare, redigendone processo verbale:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
- b) le cause dei danni e se di forza maggiore;
- c) se vi fu negligenza e per parte di chi;
- d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Frattanto l'Impresa non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

Danni a terzi

L'Impresa dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

28. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato, a costituire e a consegnare in originale alla Stazione Appaltante - almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori – polizza che tenga indenne la Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che assicuri la medesima contro la **responsabilità civile per danni causati a terzi** nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un ente assicurativo autorizzato alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture dei rischi successivamente enunciati. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) secondo i seguenti massimali:

- importo contrattuale per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione delle opere oggetto dell'appalto verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (partita opere ed impianti permanenti e temporanei);
- Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione delle opere preesistenti poste nel luogo di esecuzione dei lavori e causati o comunque connessi alla costruzione delle opere assicurate di cui al precedente punto (partita opere ed impianti preesistenti);
- Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per le spese necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate (partita demolizione e sgombero);

La polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi con massimale di Euro 500.000,00 ed in particolare deve coprire il danneggiamento a cose di proprietà di terzi in conseguenza di un fatto connesso con la costruzione delle opere oggetto dell'appalto, verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori e nel corso degli stessi.

29. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. È fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice.

30. RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO/CONTROVERSIE

RISOLUZIONE

Per la risoluzione del contratto trova applicazione ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile e dell'art. 122 del Codice Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Committente si riserva di diffidare ad adempiere l'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del Codice può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.14 del Codice qualora, al di fuori di quanto previsto dal periodo di cui sopra, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, vi siano gravi violazioni agli obblighi derivanti dal CCNL applicabili all'appalto, mancata reintegrazione entro 10 giorni della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale, inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti dei dipendenti, gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore e del subAppaltatore, violazione degli obblighi di anticorruzione e di tracciabilità finanziaria, violazione del patto d'integrità sottoscritto con il Committente, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, gravi violazioni rispetto all'utilizzo delle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, cumulo di penali nella misura superiore del 10% dell'importo netto contrattuale, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti ai sensi del art. 5 dell'allegato II.14 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124 del Codice, comma 2, primo periodo.

L'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa

all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante incamera la garanzia definitiva, fatto salvo il maggior danno, per il quale può rivalersi anche sui crediti maturati in forza del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto la Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

RECESSO

Per il recesso del contratto trova applicazione l'art. 123 del Codice. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa ed l'Amministrazione dovrà avvenire con procedura arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 213 del D.Lgs. 36/2023.

31. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni, deve:

- impiegare personale tecnico idoneo e adeguatamente formato, in particolare per quanto la normativa sulla salute e sicurezza del lavoro nei cantieri, ottemperando agli obblighi formativi previsti dalla normativa. Inoltre svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza inerenti al cantiere;
- consegnare la tessera di riconoscimento di cui agli articoli 18, comma 1, lettera u) e 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 81/08, di cui debbono essere muniti tutti coloro che si trovano ad operare nel cantiere;
- osservare tutte le norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna;

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale e del personale di terzi, autorizzato all'accesso alle aree di lavoro, delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di legge.

L'Appaltatore, oltre alle misure di sicurezza relative all'area di cantiere, è tenuto ad adottare cautele ed accorgimenti integrativi tali da garantire anche l'incolumità e la salute dei cittadini, nonché degli alunni e

32. IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

Prima della stipula del contratto o dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve redigere e presentare un piano operativo di sicurezza (POS) prima della consegna dei lavori, che costituirà parte integrante del contratto di appalto, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore redige ed attua il piano operativo della sicurezza.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore, in quanto datore di lavoro, è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni in merito alla dotazione del personale occupato in cantiere di apposito tesserino di riconoscimento.

L'Appaltatore, in relazione alle specifiche attività di cantiere, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve verificare quotidianamente la disponibilità e funzionalità degli apparati, identificati nella valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.

L'Appaltatore deve verificare l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale.

L'appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di cui al Capo III "Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro" del D.Lgs 81/08. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'appaltatore, in quanto datore di lavoro, è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni in merito alla dotazione del personale occupato in cantiere di apposito tesserino di riconoscimento.

L'Appaltatore dovrà rispettare, nella conduzione dei lavori, tutte le prescrizioni circa la sicurezza dei luoghi di lavoro contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, ed in particolare di cui al:

- Titolo I Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.;
- Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili;
- Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi;
- Titolo VIII – Agenti fisici.

L'Appaltatore redige ed attua il piano operativo di sicurezza. L'Appaltatore, in relazione alle specifiche attività di cantiere, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve verificare quotidianamente la disponibilità e funzionalità degli apparati, identificati nella valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.

L'Appaltatore deve verificare l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale.

Trattandosi di interventi da eseguire sulla sede viaria, in presenza di traffico veicolare, è necessario che il personale dell'appaltatore sia formato ai sensi del Decreto Interministeriale del 22.01.2019.

I cantieri temporanei vanno smantellati nel più breve tempo possibile, senza tempi morti e senza accumulo di materiale estraneo lungo le viabilità.

33. ADEMPIMENTI, ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di loro sospensione parziale o totale) sino al Collaudo dell'opera o se intervenuta la presa in consegna anticipata da parte dell'Amministrazione alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle norme vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato.

E', altresì, fatto obbligo all'impresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Obblighi inerenti al cantiere

Utenze di cantiere

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri derivanti dalla fornitura dei servizi necessari (Enel, acqua, ecc.) per l'esecuzione dei lavori comprese le spese per gli allacci di cantiere delle suddette forniture, le spese di mantenimento ed il pagamento delle spese relative al consumo dei servizi stessi.

Occupazioni, indennità, opere provvisionali

L'occupazione - compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i terzi in genere - delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali di risulta dagli scavi o di rifiuto o comunque indicati come inutilizzabili dal Direttore dei Lavori, per cave di prestito - con l'osservanza delle Norme vigenti al riguardo -, per le vie di passaggio e per quant'altro occorre all'esecuzione dei lavori.

Ogni onere connesso con quelli suddetti, come per il pagamento delle relative indennità, la richiesta e l'ottenimento dei permessi e licenze occorrenti, l'esecuzione ed il mantenimento di opere provvisionali per le vie di passaggio o per salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche, fognanti, telefoniche, elettriche, ecc.) preesistenti o in corso di esecuzione.

La costruzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione di manufatti e per la sicurezza degli edifici vicini e del lavoro.

Il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, vengano arrecati a proprietà pubbliche o private, a cose o a persone, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione e del Direttore dei lavori.

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi aperti per le condotte e la costruzione di opere provvisionali - da mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori interessati - per lo scolo e la deviazione preventiva di dette acque.

L'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie - compreso ogni onere di montaggio, manutenzione, spostamento, sfrido e smontaggio ed asportazione a fine lavori - comprese quelle per una adeguata illuminazione del cantiere che dovrà in particolare soddisfare le esigenze di eventuale lavoro notturno.

Impianto cantiere

La formazione del Cantiere, esteso a seconda dell'entità dell'opera e del suo sviluppo planimetrico e adeguatamente sistemato ed attrezzato con l'esecuzione delle opere all'uopo occorrenti (aree di sosta, viabilità e accesso alla viabilità pubblica mediante posa in opera e stendimento di materiale inerte idoneo, recinzioni, protezione e mantenimento della continuità delle esistenti vie di comunicazione, vie d'acqua, condotte, ecc.), con l'installazione degli impianti, macchinari ed attrezzature necessari per assicurare la regolare esecuzione dell'appalto con normale ed ininterrotto svolgimento e con gli allacciamenti provvisori di acqua, elettricità, gas, telefono, fogna, le cui spese di uso e consumo sono a carico dell'Impresa.

Accesso al cantiere per Amministrazione, Direttore lavori e persone autorizzate

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque impresa alla quale l'Amministrazione abbia affidato lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione.

Tali persone saranno autorizzate dall'Appaltatore a servirsi di ponteggi, impalcature, attrezzatura ed opere provvisionali dell'Impresa, senza alcun diritto di questa a compenso.

Il libero accesso c.s. ai funzionari dell'Amministrazione ed alle persone da essa o dal Direttore dei lavori incaricate per verifiche e controlli inerenti all'esecuzione dell'opera in ogni suo aspetto, e la disponibilità per essi degli automezzi richiesti per i sopralluoghi.

Sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali.

La custodia, conservazione (oltre che di tutte le opere eseguite, sino al collaudo/certificato di regolare esecuzione) del cantiere, compresa la manutenzione tutti gli impianti, macchinari, attrezzature o a piè d'opera ed in particolare dei materiali e dei manufatti esclusi dall'appalto e provvisti od eseguiti dall'Amministrazione. I danni subiti da detti materiali e manufatti per cause dipendenti dall'Impresa o per sua negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa stessa o da questa risarciti.

Cartelli all'esterno del cantiere

L'impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spesa e di esporre all'esterno del cantiere come dispone la circolare min. Il.pp., 01/06/1990, n°1729/ul, due cartelli di dimensioni non inferiori a ml. 1.00 (larghezza) per ml. 2.00 (altezza) in cui devono essere indicati l'amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa e relativo numero di telefono reperibile h24, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente ai lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, i dati della notifica all'A.s.l. ai sensi dell'art.99 del D.Lgs 81/2008 ed anche, ai sensi dell'art. 119, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti.

Segnalazioni diurne e notturne

Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e fanali per i tratti dell'opera contigui a luoghi transitati da terzi o intersecati da passaggi pubblici o privati, con l'osservanza delle Norme vigenti sulla circolazione stradale ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal Direttore dei lavori.

Sgombero e pulizia del cantiere

Lo sgombero e pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con lo smonto di tutte le opere provvisorie e l'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta l'attrezzatura dell'Impresa, salvo quanto possa occorrere in cantiere sino al collaudo.

Obblighi in materia di gestione RIFIUTI, SOSTANZE PERICOLOSE, RUMORE e materiali di scavo e demolizione

Gestione rifiuti

L'Appaltatore, per mezzo del personale operativo presente in cantiere, deve provvedere a raccogliere i rifiuti e/o i materiali di risulta prodotti, e conferirli in aree appositamente individuate dalla ditta stessa nell'area di cantiere. Deve anche provvedere al conferimento e/o smaltimento di ciascuna tipologia di materiale ai sensi della normativa ambientale vigente, presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati.

Durante le operazioni di raccolta si deve fare attenzione a non mischiare rifiuti non omogenei ed a non provocare sversamenti o altri danni ambientali durante la manipolazione dei rifiuti e dei materiali di risulta.

Dovrà essere tempestivamente comunicato al Direttore dei Lavori il verificarsi di accidentali eventi con ripercussioni ambientali.

Gestione sostanze pericolose

Durante l'utilizzo e lo stoccaggio dei prodotti dovranno essere rispettate sempre le misure di sicurezza indicate dal produttore e della scheda di sicurezza.

Durante l'utilizzo dei prodotti il personale operativo in cantiere dovrà indossare sempre i D.P.I. necessari forniti dal datore di lavoro.

In caso di accidentale sversamento in ambiente dei prodotti utilizzati, cercare di limitare il danno intervenendo immediatamente in base alle istruzioni e alle schede di sicurezza dei materiali.

Dovrà essere tempestivamente comunicato al Direttore dei Lavori il verificarsi di eventi accidentali con ripercussioni ambientali.

Gestione risorse naturali (energia elettrica, energia termica ed acqua)

Durante lo svolgimento delle proprie attività l'Appaltatore è tenuto a seguire procedure di gestione oculata delle risorse naturali per cercare di evitare gli sprechi.

Comunicare al Direttore dei Lavori il verificarsi di eventi accidentali con ripercussioni ambientali.

Osservanza delle norme sui lavoratori

L'Appaltatore deve osservare tutte le norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna.

Osservanza dei Contratti di lavoro e trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore deve rispettare tutte le condizioni stabilite nei vigenti Contratti di lavoro cioè nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai e gli impiegati delle imprese edili e relativo Contratto integrato della provincia in cui si svolgono i lavori.

Precisamente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della L. 20 maggio 1970, n. 300, l'Impresa - anche se non aderente alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di lavoro - ha l'obbligo di applicare e di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

In caso di violazione - accertata dall'Amministrazione o denunciata all'Ispettorato del lavoro - delle suddette condizioni, relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli operai delle paghe e delle relative indennità ed assegni familiari.

I suddetti obblighi sussistono per l'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni che hanno stipulato i Contratti di lavoro. In caso di violazione - accertata dall'Amministrazione o denunciata all'Ispettorato del lavoro - delle suddette condizioni, relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli operai delle paghe e delle relative indennità ed assegni familiari.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs.

36/2023, invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Qualora l'importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del citato D.lgs. n. 36/2023.

Comunicazioni sulla manodopera al Direttore dei lavori

Oltre a quanto espresso nei precedenti articoli, l'Appaltatore comunicherà al Direttore dei Lavori, entro 28 giorni dalla consegna (o dalla prima delle consegne parziali) dei lavori, gli estremi della sua polizza assicurativa I.N.A.I.L. e gli altri Enti assistenziali e previdenziali.

Subappaltatori

Le stesse disposizioni valgono anche nei confronti di eventuali subappaltatori o cottimisti, nei confronti dei loro operai ed impiegati, anche se il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto e del cottimo.

Macchine, attrezzi e trasporti

L'Appaltatore deve utilizzare macchine e attrezzature conformi alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla direttiva dell'Unione europea 2006/42/CE.

L'Appaltatore deve mantenere le macchine e le attrezzature necessarie all'esecuzione dell'appalto in perfetto stato di efficienza e provviste di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento, provvedendo tempestivamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Oneri diversi

Rilievi, tracciamenti e misurazioni - Verifiche e saggi

Sono a carico dell'Appaltatore l'approntamento di tutti gli attrezzi e strumenti necessari, o comunque richiesti dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore, per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna dei lavori, ed alle misurazioni, verifiche, saggi, campioni, analisi di laboratorio, carichi di prova (statica e dinamica), prove idrauliche della condotta, durante l'esecuzione dei lavori e le operazioni di collaudo in corso d'opera e finale. Sono, altresì, a carico le spese per le operazioni di collaudo o comunque per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, escluse solo le competenze per il collaudatore.

Prove e campioni

Sono a carico dell'Appaltatore l'esecuzione:

- di ogni prova di carico - con l'approntamento di quanto occorra all'uopo (operai, materiali, ecc.) - che sia ordinata dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore su fondazioni e su qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica;
- di cavi di assaggio per lo studio dei terreni interessati dalle fondazioni dei principali manufatti e dai tracciati delle condotte di diametro maggiore di 800 mm, che vengano richiesti dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore, e sino alla profondità che da essi sarà ordinata;
- il prelievo di campioni da opere eseguite o da materiali impiegati o da impiegare nei lavori e la loro consegna ad Istituto autorizzato per le prove di laboratorio e poi il ritiro dei relativi certificati.

Si procederà al riguardo secondo le norme C.N.R. ed U.N.I.

Tempi e modalità di prelievo, consegna e ritiro dei campioni saranno indicati dal Direttore dei lavori, che potrà ordinarli in qualsiasi tempo in correlazione alle prescrizioni sull'accettazione dei materiali ed alle modalità di esecuzione dei lavori.

Nei campioni potrà essere disposta l'apposizione di sigilli contrassegnati dal Direttore dei lavori e dall'Impresa per garantirne l'autenticità, e la conservazione nell'ufficio in cantiere del Direttore dei lavori o in altri locali.

Sono a carico dell'Impresa le spese per eseguire presso istituti autorizzati tutte le prove richieste dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore sui materiali impiegati e da impiegare nell'opera e le spese per la fornitura, il noleggio o l'uso degli apparecchi di peso e misura o di prova indicati dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore (come quelle per l'esecuzione della prova di costipazione delle terre A.A.S.H.O., Per lo sclerometro Schmith, ec.).

Oggetti trovati

E' fatto obbligo di conservare consegnare immediatamente all'Amministrazione gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano nei fondi espropriati od occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e che possibilmente non siano rimossi prima che del loro ritrovamento venga informato il Direttore dei lavori.

I detti oggetti, salvi i diritti che spettano allo Stato per legge, restano di proprietà dell'Amministrazione che rimborserà all'Impresa le spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne la integrità e il diligente recupero.

Quando l'Impresa scopre ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori deve darne subito comunicazione al Direttore dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo - anche sospendendo i lavori, se occorre - senza esservi autorizzata dal Direttore dei lavori.

Tasse e diritti - Pratiche presso enti ed amministrazioni

Sono a carico dell'Appaltatore:

- ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;
- il pagamento di tasse, diritti, indennità, cauzioni e depositi dovuti al Comune e ad altre pubbliche amministrazioni (Ferrovie dello Stato, Aziende municipali tram e autobus, acqua, luce, gas, ecc.) per concessioni ed autorizzazioni (come licenze, occupazioni di suolo pubblico, attraversamento di ferrovie ecc.) relative ai lavori che interessano le loro linee o condotte.
- gli oneri connessi all'obbligo di cui sopra, come quelli per l'adeguato svolgimento delle relative pratiche presso le suddette amministrazioni;
- la verifica che la bolla di consegna del materiale riporti l'indicazione del numero di targa dell'automezzo adibito al trasporto e del nominativo del proprietario dello stesso.

34. CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino ad emissione del CRE l'Appaltatore è obbligato a sostenere i costi e le spese per la manutenzione, la buona conservazione e custodia delle opere realizzate. Nel caso in cui dette opere o parti di esse verranno consegnate anticipatamente, l'Appaltatore è liberato solamente dall'obbligo della custodia.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del CRE, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice civile, l'impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite ed è tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni rese necessarie senza interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che occorran particolari inviti da parte della direzione lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

35. AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Al fine dell'ottemperanza alle disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", alla Legge regionale 1 dicembre 1998

n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico" ed al DPGR Toscana n. 2/R del 08/01/2014, per i cantieri edili, stradali o assimilabili, in caso di superamento dei limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, è a carico dell'Appaltatore richiedere ai competenti uffici comunali l'autorizzazione in deroga in forma semplificata.

La domanda di autorizzazione indica e contiene:

- una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal D.Lgs. n. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
- l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
- una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della L.R. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

, 21/04/2026



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

Settore V°

Servizio Manutenzioni

Accordo Quadro lavori Edili



Responsabile del Progetto
Dott. Arch. Andrea Giannelli

Progettisti
Arch. Chiara Giani
Arch. Pianif. Iunior Ilenia Novi
Geom. Simona Anniti

8b_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO_

PRESCRIZIONI TECNICHE

Gennaio 2026

PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE

A. QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della specie, e rispondano ai requisiti appresso indicati. Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutata qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

ACQUA

L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.

LEGANTI IDRAULICI

Sono considerati leganti idraulici:

- Cementi normali e ad Alta resistenza
- Cemento alluminoso
- Cementi per sbarramenti di ritenuta
- Agglomerati cementizi
- Calci idrauliche.

Le caratteristiche, le modalità di fornitura, il prelievo dei campioni, la conservazione e tutte le operazioni relative ai materiali sopracitati, dovranno essere in accordo alla normativa vigente.

I cementi pozzolanici verranno impiegati per opere in contatto con terreni gessosi, acque saline o solfatate; i cementi d'alto forno dovranno essere impiegati per pavimentazioni stradali, per opere in contatto con terreni gessosi, per manufatti dove è richiesto un basso ritiro e non dovranno, invece, essere impiegati per strutture a vista.

I cementi bianchi dovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa indicata, avere caratteristiche di alta resistenza e verranno impiegati, mescolandoli a pigmenti colorati, per ottenere cementi colorati.

I cementi alluminosi verranno impiegati per getti subacquei, per getti a bassa temperatura e per opere a contatto con terreni ed acque chimicamente o fisicamente aggressive.

I sacchi di materiale dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno.

CEMENTI

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualità, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla Direzione lavori.

I cementi saranno del tipo:

- cementi normali e ad alta resistenza;
- cementi alluminosi;
- cementi per sbarramenti di ritenuta.

I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle quantità e rapporti di impasto.

I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall'impasto, termine presa dopo 10 ore e resistenze analoghe ai cementi normali.

I cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mmq. (350 Kg./cmq.).

GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato, di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escludono quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. La sabbia naturale o di frantumazione da impiegarsi per i calcestruzzi ed i conglomerati bituminosi, dovrà essere di natura prevalentemente silicea, dura, viva, ruvida al tatto, pulita ed esente da polvere o altro materiale estraneo, e dovrà avere, inoltre, una perdita, per decantazione, in acqua inferiore al 2 %. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm. 1 a mm. 5.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza l'Impresa dovrà disporre della serie di vagli normali atti a consentire alla Direzione dei Lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie queste dovranno essere da mm. 40 a mm. 71 (trattenuti da crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n. 2334) per i lavori correnti di fondazione, elevazione, muri di sostegno; da mm. 40 a mm. 60 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. numero 2334) se si tratti di volti di getti di un certo spessore; da mm. 25 a mm. 40 (trattenuti dal crivello U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.

Il pietrischetto e la graniglia per conglomerati bituminosi dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo, dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.

Saranno rifiutati i pietrischetti e graniglie contenenti una percentuale elevata di elementi piatti allungati.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di Enti Pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle caratteristiche, e necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelivita.

Gli additivi da impiegarsi per i conglomerati bituminosi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree che potranno essere sostituite da cemento, ed anche da aggreganti bituminosi, purché questi ultimi, prima dell'impiego, siano completamente disgregati.

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi, dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n.4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che si intendono qui trascritte:

Per il conglomerato bituminoso di base, si dovranno usare i pietrischetti e graniglia con i requisiti richiesti per la categoria V[^];

per il tappeto di usura si dovranno usare materiali litoidi con i requisiti richiesti per la categoria II[^].

Il coefficiente volumetrico minimo per l'accettazione sarà di 0,20 per i pietrischetti e le graniglie di mm. 10- 15.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura, sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5 % di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10 % inferiori al limite della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata od appiattita (lamellare).

PIETRAME

Il pietrame da impiegarsi per l'esecuzione dei fognoli e drenaggi dovrà essere di cava e corrispondente ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovrà essere a grana compatta, esente da cappellaccio, da piani di sfaldamento, screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovrà avere spigoli vivi e dimensioni adatte al suo particolare impiego ed offrire una resistenza proporzionale alla entità delle sollecitazioni di cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili alla azione degli agenti atmosferici e all'acqua corrente.

STABILIZZATO DI CAVA

Il misto granulometrico di cava (stabilizzato) da impiegare sempre per la formazione di strati di fondazione, dovrà avere le caratteristiche di cui alla classificazione U.N.I. del Consiglio Nazionale delle Ricerche Tabella 10006, edita nel maggio 1963, Gruppo A1 del Prospetto 1 relativo alla classificazione delle terre, che si intendono qui integralmente trascritte.

MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori, dovranno essere esenti di scorie, brecciate, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura, e simili.

Essi dovranno corrispondere a tutte le condizioni previste dalle norme vigenti, presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:

FERRO

Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa.

Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.

ACCIAIO

L'acciaio dovrà avere le caratteristiche previste dalla Legge 05.11.1917, dal D.M. 27.7.1986, dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 01.01.1987, n. 29010, che si intendono integralmente trascritti.

LEGNAMI

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni vigenti, saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti compatibili con l'uso a cui sono destinati.

Le strutture in legno lamellare saranno costituite da tavole di abete rosso, a spigoli vivi a filo di sega, compreso trattamento antitarmico, mordensatura, spalmatura delle testate e quanto altro necessario.

Le strutture lamellari dovranno essere costituite da tavole di abete rosso, a spigoli vivi e filo di sega, posto in opera compresa ogni lavorazione quale la rettifica e la piallatura, la fornitura e posa in opera della staffatura speciale e bulloneria in ferro zincato, trattamento antitarmico, mordensatura, spalmatura delle testate con catramina o carbolineum e muratura delle testate con gli accorgimenti necessari nonché la movimentazione ed il tiro in alto dei materiali con mezzi meccanici di adeguata portata.

PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONI PER COPERTURE

Si intendono prodotti per impermeabilizzazioni per coperture quelli che si presentano sotto forma di:

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.

a) le membrane si designano descrittivamente in base:

1. al materiale componente (esempio: Bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene, etilene vinil-acetato, ecc.)
2. al materiale di armatura inseriti nella membrana (esempio: Armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.)
3. al materiale di finitura della faccia superiore (graniglie, ecc.)
4. al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.)

b) i prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

1. mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico
2. asfalti colati
3. malte asfaltiche
4. prodotti termoplastici
5. soluzioni in solvente di bitume
6. emulsioni acquose di bitume
7. prodotti a base di polimeri organici

c) i prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera.

Il direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di legge.

FERRO ARMATURA

Il ferro tondo di armatura sarà fornito dall'Impresa e verrà posto in opera in base ai disegni di dettaglio e approvati dall'Ufficio di Direzione Lavori.

Si useranno barre ad aderenza migliorata del tipo FeB44k controllate in stabilimento.

Gli acciai per calcestruzzi armati dovranno corrispondere alle "Nuove norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato e precompresso e per le strutture metalliche" del Decreto Ministeriale 09 gennaio 1996 e relativa circolare ministeriale 15.10.1996 n.252 LL.PP..

CASSEFORMI

Le casseforme per i getti di calcestruzzo dovranno essere costruite con pannelli metallici o tavole sufficientemente robuste, ben collegate fra loro e controventate ad evitare spancamenti e distacchi delle stesse durante le vibrazioni del getto.

Sono previsti due tipi:

- a) casseforme per getti da intonacare o contro terra e comunque non soggetti a particolari esigenze estetiche. Potranno essere in tavolame comune, purché ben diritto ed accuratamente connesso, o metalliche;
- b) casseforme per getti da lasciare in vista o a contatto con le acque. Dovranno essere metalliche od in tavolame accuratamente piallato o stuccato a gesso o in compensato, così da dare luogo a superfici particolarmente lisce ed uniformi.

Le tavole dovranno avere di regola dimensioni uguali fra loro e saranno poste in opera a giunti sfalsati.

Quando indicato dai disegni esecutivi, gli spigoli verticali e orizzontali dovranno essere smussati ed arrotondati.

L'arrotondamento suddetto si realizzerà con opportuni listelli disposti nelle casseforme.

In particolare dovrà essere curata la tenuta d'acqua dei casseri al fine di evitare fuoriuscita della boiaccia di cemento e conseguente dilavamento dell'impasto, in corrispondenza delle fessure, soprattutto negli spigoli orizzontali e verticali. Tale tenuta sarà realizzata, oltre che con l'adozione dei listelli triangolari di smusso, mediante accurata stuccatura e con abboccamento esterno perimetrale di malta povera, specie nei punti di ripresa a spicco dei pilastri da solette o strutture già eseguite.

ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987 ("norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento").

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della UNI 8942/2. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.

E' in facoltà del direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

B. PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto sperimentale debitamente riconosciuto. Dovranno essere eseguite d'obbligo, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori.

- La verifica della percentuale di bitume riferita agli inerti;
- Il peso specifico del binder o del tappeto e le relative verifiche delle curve granulometriche;
- La prova Marschall e percentuale dei vuoti;
- La resistenza dell'acciaio;

L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti, senza possibilità di rivalsa. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne la autenticità.

C. SCAVI E RILEVATI IN GENERE

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, rampe e simili, saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fossero disposte dalla Direzione dei Lavori; dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi e le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada che dovranno perciò risultare paralleli all'asse stradale.

L'Appaltatore dovrà consegnare le trincee ed i rilevati nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi.

Si dispone che non potranno essere occupate che le zone strettamente necessarie per la costruzione dell'opera, mentre i materiali pietrosi di grossa pezzatura dovranno essere appositamente sistemati su aree idonee, da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, e non rotolati a valle per evitare di procurare danni alla vegetazione arborea ed ai terreni sottostanti. Il risarcimento di danni provocati per l'inosservanza a quanto sopra farà carico alla Ditta Appaltatrice.

In particolare si prescrive:

Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di Servizio dalla Direzione dei Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli oltretutto totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli.

L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere, efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorre, con canali fuggatori.

Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale o altro, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede dei lavori depositandole su aree che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese.

Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori, od alle proprietà pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private. La Direzione dei Lavori potrà far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Per norma generale, nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori in modo che essi rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale.

Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino nel presente Capitolato Speciale prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti tecnici, attenendosi agli ordini che verranno impartiti dalla D.L. all'atto esecutivo.

Tutti i materiali od i componenti dovranno essere conformi a leggi, sistemi di unificazione, ordinanze e regolamenti delle Autorità competenti, e dovranno essere posti in opera e/o dati funzionanti come raccomandato dal produttore.

D. SCAVI DI FONDAZIONE ED A SEZIONE OBBLIGATA

Per gli scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte.

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni e domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.

È vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadano sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbatacchiatore, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che dovesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno, però, ove speciali ragioni lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpate.

In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spesa al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.

Analogamente dovrà procedere l'Impresa, senza ulteriore compenso, a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.

Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei Lavori potrà ordinare per il tratto terminale di fondazione e per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra e detto circa l'obbligo dell'Impresa, ove occorra di armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi l'Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa con mezzi che saranno ritenuti più opportuni.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbatacchiatore, nella qualità e robustezza che per la qualità delle materie da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resteranno di proprietà dell'impresa, che potrà perciò recuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo. L'Impresa sarà, però, tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno.

Nel caso che ciò si verificasse, resterà a suo totale carico la spesa per i necessari aggotamenti.

E. MALTE PER MURATURE

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli articoli 7 e 8.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto ministeriale 3 giugno 1968.

I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

F. MURATURE DA RICOSTRUIRE: CRITERI GENERALI PER L'ESECUZIONE

Nelle ricostruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte; gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
- il passaggio delle canalizzazioni verticali esistenti (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);
- le condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;
- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature eseguite.

La ricostruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati e in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna saranno posati sopra un abbondante strato di malta premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'intorno e riempia tutti le connessioni.

La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di otto nè minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura con ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessioni orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica e di cemento, diligentemente compresse e lisce con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto. La direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.

16.1. Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche

In particolare vanno tenute presenti le prescrizioni che seguono:

a) Muratura costituita da elementi resistenti naturali

La muratura è costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residue organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente removibili; devono possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesività alle malte.

In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalità descritte nell'allegato 1 del citato D.M. n. 103.

L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti è subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superficie a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:

- 1) muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera in strati pressoché regolari;
- 2) muratura di pietra squadrata (conci d'angolo) : composta con pietre di geometria pressoché parallelepipedica poste in opera in strati regolari.

16.2. Muratura portante: particolari costruttivi

A tal fine si deve considerare quanto segue:

a) Collegamenti

I sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.

Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai in legno ricostruiti, mediante rinforzi perimetrali metallici a "L" angolari delle misure 100 x 100x10 mm spinottati con barre filettate con dn 16 mm lunghezza min. 25 cm alle murature ogni 50 cm e iniettate con resine strutturali o boiaccia di cemento

Nella direzione di tessitura dei solai la funzione di collegamento potrà essere espletata dai solai stessi adeguatamente ancorati mediante fissaggio al labbro inferiore del rinforzo metallico angolare 100 x 100 x 10, tramite inserimento di viti a tutte le teste dei travetti in legno costituenti il solaio.

b) Cordoli

In corrispondenza dei solai di copertura i cordoli saranno realizzati con profilati in ferro a "L" o "C" del tipo UPN 300 e fissati alla muratura sottostante con perfori e inserimento di barre filettate del diametro dn 16 di lunghezza adeguata ad interessare la sottostante muratura di buona qualità, e iniettate con resine strutturali.

Negli incroci ortogonali le barre dovranno essere preventivamente sagomate e poi saldate a quelle ortogonali per tutto il loro spessore , provvedendo ad inserire piastre, anch'esse saldate per aumentare la sezione reagente.

c) Incatenamenti orizzontali interni

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai livelli dei solai, se necessari allo scopo di consolidare gli altri orizzontamenti dove non è previsto l'intervento di consolidamento devono essere realizzati per mezzo di profilati metallici di idoneo spessore e le estremità efficacemente ancorate alle murature tramite piastre o bolzoni.

Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento è assicurato dal solaio stesso esistente.

In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali saranno obbligatori per solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una sezione totale pari a 4 cmq per ogni campo di solaio.

d) Spessori minimi dei muri

Lo spessore dei muri non può essere inferiore ai seguenti valori:

- a) muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;
- b) muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;
- c) muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;
- d) muratura di pietra squadrata 24 cm;
- e) muratura listata 40 cm;
- f) muratura di pietra non squadrata 50 cm.

16.3. Paramenti per le murature di pietrame

Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della direzione dei lavori, potrà essere prescritta la esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

- a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta)
- b) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari

Nel paramento con "pietra rasa e teste scoperte" (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 8 cm.

La rientranza totale delle pietre di paramento non dovrà essere mai minore di 0,25 mm e nelle connessioni esterne dovrà essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie.

Nel paramento a "corsi pressoché regolari" il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrate, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da corso a corso, e potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate rientranze o sporgenze non maggiore di 15 mm.

La direzione dei lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.

Non sarà tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di 1 cm nei giunti verticali. In entrambi i

paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.

Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate.

In quanto alle connessure saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le diverse categorie di muratura.

Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con appositi ferri, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.

G. CALCESTRUZZI

Impianto di betonaggio

L'impianto di betonaggio, salvo casi particolari e ad insindacabile giudizio dall'Ufficio di Direzione Lavori, deve essere fatto con mezzi meccanici idonei e con l'impiego di impianti di betonaggio che abbiano in dotazione dispositivi di dosaggio e contatori, tali da garantire un accurato controllo della quantità dei componenti per come già specificato.

I componenti dell'impasto (cemento, inerti, acqua e additivi), debbono poter essere misurati a peso, od a volume per acqua ed additivi.

I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua, degli additivi e delle varie classi degli inerti (sabbia fine, sabbia grossa, ghiaietto, ghiaia e ciottoli) debbono essere di tipo individuale. Solo quando approvato dall'Ufficio di Direzione Lavori i dispositivi di misura possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie classi con successione addizionale).

I depositi degli inerti per gli impianti di betonaggio devono essere separati per ogni tipo di inerte.

Confezionamento del calcestruzzo

Il confezionamento dovrà essere eseguito con idonee modalità in modo da ottenere un impasto di consistenza omogenea e di buona lavorabilità.

Gli aggregati saranno introdotti nelle betoniere tutti contemporaneamente, l'acqua sarà introdotta in modo che il suo tempo di scarico sia completato entro il 25% del tempo di mescolamento.

Il tempo di mescolamento non sarà mai inferiore a 60" dal momento in cui tutti i materiali sono stati introdotti, per betoniere fino a 1 m³.

Per betoniere superiori si prolungherà il tempo di mescolamento di 15" per ogni mezzo m³ addizionale.

La betoniera non dovrà essere caricata oltre la sua capacità nominale: in particolare, le betoniere dovranno essere accuratamente vuotate dopo ogni impasto ed il calcestruzzo dovrà essere trasportato direttamente al luogo di impiego e ivi posto in opera.

L'impasto con autobetoniere dovrà essere portato a termine alla velocità di rotazione ottimale per l'impasto.

Trasporto del calcestruzzo

Il trasporto del calcestruzzo fresco dall'impianto di betonaggio alla zona del getto deve avvenire mediante sistemi che evitino separazione e perdita di materiali e che assicurino un approvvigionamento continuo del calcestruzzo.

Detti sistemi devono essere approvati dall'Ufficio di Direzione Lavori.

Il trasporto del calcestruzzo mediante veicoli non provvisti di dispositivo di agitazione sarà permesso solo se il tempo tra l'impasto e la messa in opera non superi 25 minuti.

Per periodi di tempo più lunghi si dovrà provvedere al mescolamento continuo durante il trasporto.

La capacità dei veicoli dovrà essere uguale o un multiplo intero di quella della betoniera per evitare il frazionamento di impasti nella distribuzione.

Gli organi di scarico saranno tali da poter controllare la velocità e la quantità del getto; inoltre nelle fasi di scarico la massima altezza di caduta libera del getto ammessa sarà inferiore a 1,50 m.

Particolare cura sarà rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto a mezzo di autobetoniere; a questo scopo si controllerà la consistenza o la plasticità del calcestruzzo con prelievi periodici a giudizio dall'Ufficio di Direzione Lavori.

Il calcestruzzo potrà essere trasportato anche mediante un impianto di pompaggio, il quale però deve essere sistemato in modo tale da assicurare un flusso regolare ed evitare l'intasamento dei tubi e la segregazione degli inerti.

La tubazione di adduzione dovrà essere piazzata in modo da evitare il più possibile l'ulteriore movimento del calcestruzzo.

Gli inconvenienti ed i ritardi che si verificassero nella messa a punto dell'impianto di pompaggio, anche dopo l'approvazione dall'Ufficio di Direzione Lavori, sono a carico dell'Impresa che ne resta responsabile a tutti gli effetti.

Getto del calcestruzzo

L'Impresa è tenuta ad informare l'Ufficio di Direzione Lavori dell'esecuzione dei getti e potrà procedere nell'operazione solo previa ispezione ed autorizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori ed in presenza di un rappresentante della stessa. Inoltre dovrà provvedere a che tutta l'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare una esecuzione di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto del calcestruzzo, ad insufficienza dei vibratorii, a mano d'opera scarsa e male addestrata. In caso di lavoro notturno sarà particolarmente curata l'illuminazione, specie per il controllo del getto in casseforme strette e profonde.

L'impianto di illuminazione necessario sarà a carico dell'Impresa.

Tutte le superfici dentro cui dovrà essere versato il calcestruzzo dovranno essere asciutte, esenti da detriti, terra od altro materiale nocivo e saranno approvate previamente dall'Ufficio di Direzione Lavori.

Temperatura di getto

Non si dovrà procedere al getto del calcestruzzo qualora la sua temperatura sia superiore a +28°C oppure inferiore a +4°C.

Se la temperatura ambiente fosse inferiore a +4°C quella dell'impasto dovrà essere superiore ai +10°C.

Durante la stagione calda sarà permesso raffreddare convenientemente gli inerti e l'acqua mentre durante la stagione fredda si potranno riscaldare gli stessi fino ad una temperatura massima di +40°C e non oltre per evitare la falsa presa di getto. Gli accorgimenti tecnici usati a questo scopo devono essere approvati dalla Direzione Lavori.

Il costo relativo al raffreddamento o riscaldamento del calcestruzzo sarà completamente a carico dell'Impresa.

In ogni caso è vietata l'esecuzione di getti all'aperto quando la temperatura ambiente sia inferiore a -10°C.

Esecuzione del getto

L'Impresa dovrà assicurarsi e provvedere affinché tutta l'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare una esecuzione di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto o ad insufficienze di vibrazione e/o a mano d'opera scarsa o male addestrata.

Il calcestruzzo sarà gettato in strati di altezza non superiore a 50 cm; ogni strato sarà opportunamente vibrato, specialmente per strutture sottili.

L'Impresa non potrà eseguire getti in presenza di acqua, salvo esplicita autorizzazione dall'Ufficio di Direzione Lavori.

Qualora i getti debbano eseguirsi in presenza d'acqua, l'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad attuare adeguati sistemi di captazione delle acque e di drenaggio delle stesse, in modo da evitare il dilavamento dei calcestruzzi od il formarsi di pressioni dannose a tergo dei rivestimenti durante la presa.

Qualora si verificassero interruzioni per cause impreviste, il getto sarà interrotto in zone in cui meglio convenga la formazione di un giunto di costruzione, d'accordo con l'Ufficio di Direzione Lavori. In nessun caso saranno ammessi ferri d'armatura in vista e rappezzi con intonaci, indice di deficiente esecuzione dei getti e di vibrazione.

Vibrazione dei getti

Il calcestruzzo sarà steso nelle casseforme e costipato con adatti vibratorii ad immersione. Il tempo e gli intervalli di immersione dei vibratorii nel getto saranno approvati dall'Ufficio di Direzione Lavori, in relazione al tipo di struttura e di calcestruzzo.

La vibrazione dovrà essere effettuata immergendo verticalmente il vibratore che dovrà penetrare in ogni punto per almeno 10 cm nella parte superiore dello strato gettato precedentemente, vibrandolo.

In linea di massima la durata di vibrazione per m³ di calcestruzzo non sarà minore di 3 minuti.

In ogni caso la vibrazione dovrà essere interrotta prima di provocare la segregazione degli inerti e del cemento.

L'Impresa è tenuta a fornire in numero adeguato i vibratorii adatti (7000 giri al minuto per tipi ad immersione; 8000 giri al minuto per tipi da applicare alla cassaforma).

In particolare anche i getti in pareti sottili (spessore rustico 15 cm) dovranno essere vibrati salvo disposizioni contrarie dell'Ufficio di Direzione Lavori; le difficoltà di queste vibrazioni non potranno dar luogo, da parte dell'Impresa, a richieste di sovrapprezzi o giustificazioni per eventuali ritardi.

L'Impresa dovrà adottare cure particolari per i getti e la vibrazione dei calcestruzzi di strutture a contatto con i liquidi (come serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.) in modo da garantire la impermeabilità degli stessi.

Al limite del possibile bisognerà evitare le riprese di getto.

Giunti di costruzione nei getti

Le posizioni dei giunti di costruzione e delle riprese di getto delle strutture in calcestruzzo semplice e armato, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dall'Ufficio di Direzione Lavori. In particolare è fatto esplicito obbligo che il getto di tutte le strutture orizzontali (per esempio platee, solette di fondazione, travi con relative solette) che per necessità strutturali debbono garantire un comportamento perfettamente monolitico siano prive di riprese.

In particolare potrà essere richiesto che il getto dei basamenti di macchine rotanti od alternative, sia eseguito senza soluzioni di continuità, in modo da evitare le riprese di getto, senza che per tale fatto alcun onere aggiuntivo venga richiesto da parte dell'Impresa.

Qualora l'interruzione del getto superi le 8 ore occorrerà, prima di versare lo strato successivo, scalpellare, sabbare e lavare la superficie di ripresa e stendere uno strato di 12 cm di malta formata dal medesimo impasto della classe di calcestruzzo del getto al quale saranno tolti gli inerti grossi.

Giunti di dilatazione

Tutti i giunti di dilatazione saranno eseguiti e localizzati come indicato nei disegni.

La superficie del calcestruzzo in corrispondenza dei giunti dovrà essere resa regolare in modo da mantenere un interspazio costante, uniforme e pulito per tutta l'estensione del giunto.

Eventuale materiale di riempimento sarà costituito da cartonfeltro bitumato e mastice di bitume o da altro materiale approvato dall'Ufficio di Direzione Lavori.

L'impermeabilità o tenuta dei giunti verrà ottenuta mediante nastri in PVC o gomma o lamierini di rame.

Protezione del getto

Dopo avvenuto il getto è necessario che il calcestruzzo sia mantenuto umido per almeno 8 giorni e protetto dall'azione del sole, del vento secco, dell'acqua e delle scosse meccaniche.

I metodi di protezione del getto che assicurino il mantenimento delle condizioni richieste per la stagionatura saranno di responsabilità dell'Impresa ma soggetti all'approvazione dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Per i getti di calcestruzzo da eseguirsi durante la stagione invernale, dovranno essere prese particolari precauzioni e disposizioni al fine di evitare gli effetti deleteri del gelo.

È escluso di norma l'impiego di prodotti antigelo da aggiungere agli impasti, mentre dovranno essere invece adottate le seguenti disposizioni:

* l'acqua di impasto dovrà essere riscaldata a +60°C con i mezzi ritenuti più idonei allo scopo;

* l'introduzione d'acqua a +60°C nelle betoniere assicurandosi d'altra parte che il cemento e gli inerti siano ad una temperatura superiore a 0°C e tenuto conto dei dosaggi, dovrà permettere di avere all'uscita un impasto ad una temperatura compresa fra +10°C +15°C;

* nel caso di riscaldamento dell'acqua e degli inerti, questi non devono superare i +40°C sia per l'acqua sia per gli inerti;

* le temperature degli impasti dovranno essere misurate all'uscita delle betoniere, a mezzo di termometri.

Si potranno proteggere i getti, quando la temperatura scende al di sotto di -5°C, con coperture in teli impermeabili e riscaldatori a vapore o ad aria calda umidificata.

In questo caso sarà riconosciuto un prezzo di addizionale al calcestruzzo gettato.

Finitura delle superfici del calcestruzzo

Per quelle strutture in calcestruzzo che dovranno restare in vista o avranno funzioni idrauliche, dovranno essere particolarmente curate le proporzioni degli impasti e le modalità del getto.

Dovrà essere escluso un aumento del rapporto effettivo acqua-cemento oltre il valore di 0,45 e la lavorabilità necessaria deve raggiungersi con l'aggiunta di fluidificanti.

La posa in opera dovrà essere molto curata ed il getto dell'impasto nel cassero effettuato a piccoli quantitativi.

La vibratura dovrà essere ininterrotta per tutta la durata del getto.

In particolare dovrà essere curato il distanziamento della armatura in ferro dal fondo delle casseforme.

In relazione alla finitura superficiale dei getti si adotteranno 4 classi caratteristiche di valutazione realizzate sulla base delle indicazioni dei disegni.

Gli eventuali lavori da eseguire al fine di ottenere la rispondenza delle finiture superficiali al grado richiesto dai disegni saranno realizzati per mezzo di mano d'opera specializzata.

Tutte le irregolarità superficiali continue saranno rilevate con righello di 1,50 m. Tutti i difetti riscontrati verranno eliminati non appena disarmate le casseforme, dopo l'ispezione dell'Ufficio di Direzione Lavori.

La definizione di ciascuna classe di finitura e la seguente:

* F1, si applica alle superfici che saranno ricoperte con terra o materiale di riempimento ed avrà le seguenti caratteristiche:

irregolarità superficiali 2,5 cm;

* F2, si applica alle superfici non sempre esposte alla vista e che non richiedano una finitura maggiore, ed alle superfici che sono destinate ad essere intonacate:

irregolarità superficiali brusche 1 cm; irregolarità superficiali continue 1,5 cm;

* F3, si applica alle superfici destinate a rimanere esposte alla vista o a contatto con liquidi in movimento:

irregolarità superficiali brusche 0,5 cm; irregolarità superficiali continue 1,0 cm;

* F4, si applica alle superfici che richiedono particolare precisione, alle facce degli elementi prefabbricati, piattaforme di supporto di macchinari ed opere idrauliche:

irregolarità superficiali brusche e continue 0,2 cm.

Si tenga presente che i calcestruzzi per i quali è richiesta la finitura F3 devono avere dosaggio di cemento non inferiore a 3 kW/m³ (300 kg/m³).

È facoltà dell'Ufficio di Direzione Lavori esigere, soprattutto per le finiture F3 e F4, campionature sul posto onde poter definire le caratteristiche più opportune delle casseforme, il sistema di disarmo, la troncatura e sfilaccio dei tiranti metallici d'ancoraggio ecc. per realizzare il grado di finitura richiesto.

Salvo riserva di accettazione da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori, l'Impresa eseguirà a sue spese quei lavori di sistemazione delle superfici che si rendessero necessari per difetti od irregolarità maggiori di quelli ammessi per ogni grado di finitura.

In particolare per quelle strutture che richiedano gradi di finitura F3 e F4 si dovrà ricorrere a sgrossatura con mola elettrica, stuccatura e successiva smerigliatura con mola delle superfici.

Inserti a tenuta nei calcestruzzi

Tutti gli inserti, come tubi, profilati metallici, ecc., che attraversano strutture di calcestruzzo contenenti liquami, dovranno essere posti in opera nei punti precisi indicati sui disegni e con sistemi tali da impedire perdite o filtrazioni dei liquami nel contatto calcestruzzo-inerti.

Pertanto potranno essere permessi giunti o alette metalliche che garantiscano la tenuta e resistano alla pressione del liquame nonché l'uso di malta sigillante a tenuta idraulica.

La fornitura e la posa di tali accorgimenti saranno a carico dell'Impresa.

Prove di accettazione e controllo

Il prelievo di campioni, le dimensioni e la stagionatura dei provini per la resistenza a compressione dei vari calcestruzzi dovranno essere costantemente controllati secondo le Norme UNI n.6126-67; 6127-67; 6130-67;

6132-67 per ogni classe di calcestruzzo.

I provini saranno confezionati a cura dell'Impresa ed inviati ai Laboratori Italiani ufficialmente autorizzati e stabiliti dall'Ufficio di Direzione Lavori, a cura e spese della Stazione Appaltante.

Pertanto l'Impresa dovrà disporre di materiale adeguato e di ambienti e personale adatto per eseguire le relative operazioni.

Il prelievo dei campioni sarà effettuato nel rispetto delle direttive di cui al D.M. 09 gennaio 1996 ed in ogni caso con la frequenza di almeno una serie di provini per ogni struttura principale per ogni tipo di calcestruzzo, con facoltà dell'Ufficio di Direzione Lavori di richiedere per strutture particolarmente importanti, a suo insindacabile giudizio, prelievi addizionali, sempre restando a carico dell'Impresa tutte le spese relative.

Ogni prelievo sarà costituito da 6 provini di cui 4 saranno provati a 28 gg. e due a 7 gg. La media dei 3 risultati migliori delle 4 prove a rottura a 28 gg. dei cubetti determinerà la resistenza dei calcestruzzi.

La prova di resa volumetrica dell'impasto verrà eseguita attraverso il peso di volume del conglomerato eseguita con il metodo UNI 6394-68 ed il peso totale dell'impasto.

Per eventuali prove che l'Ufficio di Direzione Lavori volesse eseguire sopra gli impianti od i calcestruzzi in opera, l'Impresa è tenuta a fornire tutta l'assistenza del caso.

H. LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che si rendessero necessari si seguiranno le migliori norme d'arte per la loro esecuzione.



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

Settore V

Servizio Manutenzioni

Accordo Quadro lavori Edili



Responsabile del Progetto
Dott. Arch. Andrea Giannelli

Progettisti
Arch. Chiara Giani
Arch. Pianif. Iunior Ilaria Novi
Geom. Simona Anniti

Gennaio 2026

11_DU.VRI

1. PREMESSA

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, (DUVRI), contiene le misure minime di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore, gli utenti e le imprese che, a vario titolo, operano nell'ambito della manutenzione degli immobili comunali.

Il documento contiene l'indicazione degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) necessari per attuare tali misure.

Il presente DUVRI contiene indicazioni di massima che devono essere integrate e dettagliate, a cura e onere dell'Appaltatore Aggiudicatario, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

L'Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla base della propria esperienza. Il DUVRI, infatti, per sua natura, va inteso non come un documento "statico", bensì "dinamico", per cui la valutazione dei rischi, effettuata prima dell'espletamento della gara d'appalto, deve essere aggiornata in caso di mutamenti, quali l'intervento di subappalti o di forniture e pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità di effettuazione del servizio. In nessun caso le eventuali integrazioni al DUVRI possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure e i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni (anche verso gli utenti), fermo restando l'obbligo per l'impresa di adottare le misure dirette a eliminare i rischi derivanti dalla propria attività.

L'impresa deve dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, etc.) e l'Appaltatore deve produrre un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) sui rischi connessi alle attività specifiche previste nell'appalto.

2. RIFERIMENTI

Stazione Appaltante

Ente	Comune di Ponsacco
Datore di Lavoro/Responsabile del Settore V	Arch. Andrea Giannelli
Responsabile Unico del Progetto	Arch. Andrea Giannelli
Settore	V° - Lavori Pubblici-Manutenzioni-Gestione Verde
Indirizzo	Piazza Valli, 1
Telefono	0587 738111

Impresa appaltatrice

Ragione sociale	
P.I. e codice fiscale	
Posizione CCIAA	

Posizione INAIL			
Posizione INPS			
Posizione Cassa Edile			
Sede Legale			
Indirizzo			
Telefono		Fax	
Email			
Sede Operativa			
Indirizzo			
Telefono		Fax	
Email			
Figure e responsabili			
Datore di lavoro			
Direttore Tecnico			
Responsabile			
Rappresentante dei Lavoratori Sicurezza			
Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione			
Medico Competente			
Personale dell'impresa			
Matricola	Nominativo	Mansione	
Materiali ed attrezzature nella disponibilità dell'Appaltatore			
	Marca	Modello	
Rasaerba			
Decespugliatore			
Soffiatore / Aspiratore			
Motosegna			
Autocarro			
Trattorino rasaerba			
Piattaforma aerea			
Autocarro con polipo e cassone			
....			

3. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 81/2008	Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
Determinazione n.3/2008 del 05/03/2008	Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. (GU n. 64 del 15-3-2008).
GdL - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome	Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi" 20 marzo 2008.

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'intervento sono lavori ed interventi manutentivi da eseguirsi negli immobili di proprietà. La finalità della procedura è quella di migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione del patrimonio del Comune di Ponsacco, incrementandone e mantenendone aggiornata la conoscenza relativamente a consistenza, stato manutentivo, caratteristiche tecniche, ed al contempo di ottenere una razionalizzazione e semplificazione amministrativa e la conseguente riduzione degli oneri gestionali e burocratici per la gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi ordinari (manutenzioni preventive programmate o correttive su chiamata per guasti o avarie) e interventi manutentivi straordinari.

5. DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI LAVORAZIONI

L'Accordo Quadro, previsto dall'art. 59 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), è l'unico strumento che può permettere lo svolgersi di queste attività in quanto non tutte prevedibili al momento ma che potrebbero risultare necessarie.

L'accordo quadro in oggetto, che prevede la prevalenza di lavori, è definito "Appalto di Lavori" ed è costituito da un unico Lotto ai sensi e per effetti del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. in quanto, visto l'importo che si intende affidare e le caratteristiche delle prestazioni richieste, le stesse non possono prescindere da un'unica organizzazione aziendale.

L'Appaltatore dovrà verificare la conformità delle macchine e attrezzature impiegate alle norme vigenti in materia e segnalare le eventuali operazioni di manutenzione straordinaria richieste da quest' ultime e/o da nuove disposizioni di Legge nel frattempo intervenute.

6. INTERFERENZE CON L'AMBIENTE ESTERNO

Prima dell'avvio delle lavorazioni, la ditta aggiudicataria dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a persone o cose (cartelli segnalatori, transenne ecc.).

Onde limitare al massimo le interferenze e ridurre i disservizi causati dallo svolgimento delle operazioni dovrà essere predisposto una recinzione al fine di evitare danni a persone, animali o cose.

7. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione, da parte dell'impresa appaltatrice, se non dopo preventivo sopralluogo per valutare eventuali presenze di lavori nella stessa sede tali da determinare interferenze nelle lavorazioni. Se necessario, dovrà essere redatto apposito verbale di coordinamento, a norma dell'art. 26 comma 1 Lett. B) del Dlgs. 81/2008.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente il servizio di manutenzione del verde. I lavori potranno altresì essere interrotti, qualora si ritenesse nel prosieguo delle attività le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, che le stesse non fossero più da considerarsi sicure.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare alla Stazione Appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Appaltatore Aggiudicatario o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81).

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Nei pressi delle aree cimiteriali, si dovranno ridurre al minimo le interferenze tra le lavorazioni oggetto di appalto e le attività ad esse connesse; dovrà essere ridotto al minimo il rumore.

8. SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO

Gli oneri della sicurezza si intendono quelli relativi ai rischi di tipo interferenziale, sono stati stimati in € 868,85 oltre IVA 22%, derivanti prevalentemente dall'esecuzione delle prestazioni in aree con rischi di interferenza dei cantieri mobili come dettagliato nel particolare nel DUVRI.

Si intende infatti che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze generati durante l'esecuzione del lavoro, è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI e nelle successive riunioni di coordinamento con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori il POS completo in ogni sua parte.

Nel corso delle lavorazioni, la ditta aggiudicataria dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a persone o cose (cartelli segnalatori, transenne ecc.).

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ATTESI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

Individuazione delle possibili situazioni di interferenza

Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi nel corso dell'appalto, valutabili in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate:

- attività dell' Appaltatore e contestuale presenza di utenti: ove non sia possibile differire l'attività, si devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, etc.);
- attività dell' Appaltatore e contestuale presenza di altre imprese.

L' Appaltatore ha l'onere di provvedere al coordinamento delle varie imprese e di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, etc.).

Di seguito si riporta l'elenco dei possibili rischi da interferenza e le indicazione delle misure di sicurezza di massima da adottare

FASE	DESCRIZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
RISCHIO DI CADUTA	Rischio di caduta per ostacoli e/o pavimentazioni rese scivolose a causa di fuoruscita accidentale di liquidi o di materiali/ attrezzature sui percorsi	Attenzione e rispetto della segnaletica mobile di presenza di rischio. Apporre idonea segnaletica mobile Eliminare lo fuoruscita in modo sollecito e, in caso di fuoruscita di prodotti chimici attenersi alle indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

<p>CADUTE DALL'ALTO</p>	<p>Infortunio possibile per lavori in altezza come ad es. attività di movimentazione, di ispezione, di manutenzione che sono svolte per piante d'alto fusto, siepi, ecc.. Possibile caduta degli operatori. Il rischio può essere condizionato da utilizzo di scale inadeguate o mezzi impropri e/o dalla concomitante presenza di personale di altre ditte.</p>	<p>Le attrezzature di sollevamento, le scale, i trabattelli, cestelli e i ponteggi devono essere conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D.Lgs 81/2008 e dalle norme tecniche di settore. I lavoratori devono essere dotati di DPI specifici (cinture di sicurezza, ove richiesto), i lavoratori devono essere adeguatamente formati circa le operazioni da eseguire.</p> <p>Adeguata segnalazione della presenza delle lavorazioni e delimitazione delle zone interessate ai lavori.</p> <p>Prevedere la presenza di due persone per attività particolarmente a rischio.</p>
-----------------------------	--	--

FASE	DESCRIZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
<p>RISCHIO MECCANICO</p>	<p>Proiezione di materiali Rischi legati all'uso di attrezzature di lavoro per la manutenzione del verde</p>	<p>E' obbligatorio l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elevatori.</p> <p>In caso di rischio di proiezione di materiali, tenere a distanza di sicurezza terze persone e utilizzare gli appositi DPI (casco, visiera, guanti, scarpe).</p> <p>Prima di iniziare le attività verificare accuratamente le condizioni dell'area che deve essere sottoposta a manutenzione.</p> <p>In caso di rischio di caduta di oggetti dall'alto, delimitare l'area a rischio ed impedire l'accesso a non addetti ai lavori.</p>
<p>ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE</p>	<p>La manutenzione può richiedere l'uso di attrezzature che introducano vibrazioni al sistema mano braccio</p>	<p>Gli utensili di lavoro devono essere scelti tra quelli che assicurano le minori vibrazioni possibili. La Ditta a tal proposito può accedere alla banca dati Ispesl per la valutazione meccanica delle attrezzature di lavoro utilizzate.</p>

<p>RISCHIO ELETTRICO</p>	<p>Uso improprio degli impianti elettrici, sovraccarichi e possibilità di corto circuiti, elettrocuzioni, incendio e black out.</p> <p>Accesso non autorizzato a locali /armadi contenenti quadri elettrici e cabine media tensione/trasformazione con possibilità di elettrocuzione.</p>	<p>Gli impianti presenti sul territorio comunale non necessitano di essere utilizzati per questo tipo di servizio.</p> <p>In ogni caso possono essere usati solo a seguito di esplicita autorizzazione.</p> <p>Le attrezzature, le strumentazioni utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti norme, sottoposte a verifiche di sicurezza e manutenzione periodiche.</p>
------------------------------	---	---

FASE	DESCRIZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
<p>RISCHIO INCENDIO ALLARME INCENDIO E GESTIONE EMERGENZA</p>	<p>Rischio di innesco e propagazione di incendio ;</p> <p>Evento connesso con maggiore probabilità a deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;</p> <p>utilizzo di fonti di calore;</p> <p>impianti ed apparecchi elettrici non controllati o non gestiti correttamente;</p> <p>violazione del divieto di fumo ;</p> <p>accumulo di rifiuti e scarti combustibili.</p> <p>L'attività si svolge esclusivamente all'aperto per cui l'attenzione è rivolta a materiali infiammabili (vegetazione secca, depositi di carta, ecc.)</p>	<p>Durante le fasi lavorative è vietato fumare e usare fiamme libere.</p> <p>E' necessario evitare l'accumulo di materiali combustibili. Non utilizzare mai fiamme libere senza l'autorizzazione.</p> <p>Ad operazioni ultimate, le zone interessate devono essere lasciate sgombre e libere da materiali di risulta combustibili.</p>
<p>AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI</p>	<p>Non è consentito l'uso di sostanze chimiche da parte della Ditta in appalto quali ad esempio disinfestanti o fertilizzanti.</p>	<p>Qualora, per motivi imprevedibili al momento dell'affidamento del presente servizio, fosse richiesto l'utilizzo di disinfestanti o fertilizzanti, la ditta concorderà con la Stazione Appaltante le modalità e gli orari di accesso per effettuare le attività programmate, in modo da limitare le interferenze con altre attività. In particolare è obbligatorio privilegiare l'uso di sostanze a rischio minore tra quelle presenti in commercio. La DITTA deve avere in loco le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati e formalizza una procedura operativa per l'utilizzo degli stessi ivi comprese le attività da espletare in caso di fuoruscita accidentale dei prodotti utilizzati. Copia della scheda di sicurezza deve essere consegnata ad SPP.</p>

FASE	DESCRIZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
-------------	---	---

<p>INALAZIONE POLVERI, FIBRE, GAS, VAPORI</p>		<p>Nelle lavorazioni che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.</p> <p>La DITTA concorda le modalità e gli orari di accesso per effettuare le attività programmate, in modo da limitare le interferenze con le attività aziendali. Gli orari per l'esecuzione delle attività in oggetto devono essere scelti tra quelli con minore affluenza.</p>
<p>GESTIONE DEI RIFIUTI</p>	<p>I rifiuti prodotti dall'attività in appalto vengono raccolti e smaltiti direttamente.</p>	<p>Non si possono abbandonare i rifiuti nell'area oggetto dei lavori non si può usufruire dei cassonetti e aree di deposito temporaneo dell'Azienda.</p> <p>I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabili e devono essere caricati ed allontanati a cura e spese della Ditta</p>
<p>EMISSIONE DI RUMORE DURANTE LE LAVORAZIONI/AT TIVITA'</p>		<p>La Ditta dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori.</p> <p>La DITTA concorda con l'Ente le modalità e gli orari di accesso per effettuare le attività programmate, in modo da limitare le interferenze con le attività circostanti in particolare con le attività didattiche per i lavori da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici.</p>

FASE	DESCRIZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
ACCESSO ALLE AREE RISCHIO DI INTERFERENZA CON PASSAGGIO DI PERSONE E MEZZI	<p>Possibilità di interferenza con altri veicoli ed altri mezzi condotti dai dipendenti dell'Azienda, di altre Ditte in appalto e degli utenti e con il traffico pedonale e veicolare.</p>	<p>L'accesso e la circolazione dei mezzi nelle aree esterne agli edifici deve avvenire rispettando la segnaletica presente e conformemente alle regole generali del codice della strada.</p> <p>All'interno dell' Azienda tutti i mezzi devono comunque procedere con velocità "a passo d'uomo".</p> <p>La sosta dei mezzi delle ditte è consentito solo negli spazi autorizzati salvo specifica autorizzazione del gestore del contratto.</p>
CARICO / SCARICO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MERCI		<p>Il conferimento di materiali ed attrezzature di lavoro, deve avvenire negli orari ed in prossimità dagli ingressi concordati con il responsabile aziendale del contratto.</p>
CONDIZIONI NON PREVISTE DAL DUVRI	<p>Condizioni di rischio non prese in considerazione nel presente documento.</p>	<p>Qualora si verificassero condizioni diverse da quelle stimate nel documento o fossero apportate alle attività appaltate cambiamenti che potrebbero avere influenza negativa sull'efficacia delle misure di prevenzione e protezione da interferenze adottate, il responsabile della Azienda Esterna deve farne comunicazione preventiva al Committente</p>
SUBAPPALTO	<p>Subappalto da parte della ditta esterna di parte delle attività.</p>	<p>In caso di affidamento di lavori in subappalto il Committente deve essere informato preventivamente al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire i rischi da interferenze.</p>

10. PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali del Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando e/o potrebbe provocare grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..

EMERGENZA INCENDIO ED EVACUAZIONE

Misure di Prevenzione e Protezione

All'interno dei mezzi e macchine operatrici dovrà essere previsto un adeguato numero di estintori.

In sede di sopralluogo congiunto, se necessario, verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nei mezzi, le vie di fuga da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.

Comportamento di sicurezza

In caso di piccolo incendio cercare di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandosi con una uscita alle spalle e senza correre rischi.

Qualora non si riesca a spegnere l'incendio si dovrà:

Dare l'allarme e fare allontanare le persone o i veicoli presenti nel tratto di strada seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma;

Avvertire i Vigili del Fuoco – 115;

Attendere l'arrivo dei Vigili del Fuoco per spiegare l'evento;

PRONTO SOCCORSO

Misure di Prevenzione e Protezione

L'Appaltatore Aggiudicatario deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

Comportamento di sicurezza:

Qualora vi sia la necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenire solo qualora se ne abbia la possibilità e se si è in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo il DM 388/03.

Utilizzare i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione. A fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.

11. COSTI DELLA SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

I costi di sicurezza corrisposti all' Appaltatore Aggiudicatario per tutta la durata dell'appalto, garantiscono la sicurezza rispetto ai rischi di interferenza che possono verificarsi nei luoghi interessati.

I costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per l'eliminazione e, ove non possibile, alla riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a € 868,85.

Le voci che sono state considerate sono le seguenti:

- Fornitura e posa in opera di segnali di pericolo/obbligo/divieto secondo la casistica del momento;
- Segnalazione temporanea con transenne e/o coni stradali;
- Dispositivi di protezione individuale, comprese maschere di protezione, contro polveri, liquidi e aeriformi;
- Fornitura, utilizzo, montaggio e smontaggio di scale e attrezzature per attività in quota;
- Attività di riunioni periodiche trimestrali e/o formazione sui rischi specifici.

12. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno degli immobili, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato

per il coordinamento dei lavori affidati in appalto dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo

delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81).

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

13. RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Di seguito sono riportate le fasi lavorative e i relativi rischi presenti nell'ambiente di lavoro:

- ambienti con presenza di pubblico

14. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE

Le imprese che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza.

L'impresa che fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nell'ambito delle sedi aziendali dove si interviene.

I responsabili delle sedi, nell'ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

15. PRESCRIZIONI

In applicazione dell'art. 18 del DLgs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro.

Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

, 21/04/2026



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

5° SETTORE - Lavori Pubblici Manutenzioni Verde
SERVIZIO MANUTENZIONI

“ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI” ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 – APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO, SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ATTUATIVO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
DITTA C.M. EDILIZIA DI CAPORALE MASSIMO DI CASCINA (PI)

CIG BAAA99BF33

CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

Singole Attività	Capitolo	Importo complessivo singole attività	Previsione Spesa attività Anno 2026	Previsione Spesa attività Anno 2027	Previsione Spesa attività Anno 2028
Affidamento A.Q. (Ditta C.M. Edilizia di Caporale Massimo)	Cap. 1355/114 “Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici”	€ 25.000,00	€ 25.000,00	0	0
	Cap. 1347/001 “Manutenzione Straordinaria Edifici Comunali-Oneri”	€ 12.660,00	€ 12.660,00	0	0

Ponsacco, il 16/03/2026

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Andrea Giannelli

documento firmato digitalmente da ANDREA GIANNELLI.

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 1 E 3 DEL D.LGS 36/2023 E SMEI PER LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA C.M. EDILIZIA DI CAPORALE MASSIMO DI CASCINA (PI), C.F.: CPR MSM 73D04 B950Y, P.IVA: 02427260506

Importo : € 30.868,85

Codice CIG: BAAA99BF33

L'anno DUEMILAVENTISEI (2026) addì () del mese di in Ponsacco, e nella Residenza Municipale

TRA

- il Comune di Ponsacco, legalmente rappresentato dall'Arch. Andrea Giannelli, Responsabile del 5° Settore, il quale agisce non in proprio, ma in nome e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale (Partita I.V.A.: 00141490508) ai sensi dell'art.107, comma 3, lett. c), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n° 267/2000, dell'art.45 del vigente Statuto Comunale nonché dell'art.14 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi,

E

- il Sig. Massimo Caporale nato a Cascina (PI) il 04/04/1973, residente per l'incarico presso la sede, il quale agisce non in proprio, ma in qualità di Titolare dell'Impresa Artigiana C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo, con sede a Cascina (PI), Via di Pratale 14, C.F.: CPR MSM 73D04 B950Y, P.IVA: 02427260506, quale impresa affidataria dell'“*Accordo Quadro Lavori Edili*” all'interno del Territorio Comunale (art. 59 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e smei), per la

sottoscrizione del presente accordo quadro.

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Responsabile Settore 5° n. [REDACTED] del [REDACTED], si è provveduto ad approvare il Progetto Esecutivo denominato “*Accordo Quadro Lavori Edili*” all’interno del Territorio Comunale”, redatto dall’Arch. Junior Ilaria Novi, Arch. Chiara Giani, Geom. Simona Anniti, dell’importo complessivo massimo stimato di € 37.660,00, di cui € 30.000,00 per lavori a base d’asta, € 868,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.791,15 per IVA 22% (somme a disposizione dell’Amministrazione), composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica
2. Quadro Economico
3. a) Capitolato Speciale di Appalto- parte amministrativa
3. b) Capitolato Speciale di Appalto- parte tecnica
4. Duvri

- sempre con Determinazione del Responsabile Settore 5° n. [REDACTED] del [REDACTED], si è provveduto ad affidare i lavori relativi ad “*Accordo Quadro Lavori Edili*” all’interno del Territorio Comunale (art. 59 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e smei), approvando il relativo Schema di Accordo Quadro Attuativo, in riferimento alla Procedura telematica START n. 004966/2026 del 11/02/2026, per la durata complessiva di anni 4 a far data dalla sottoscrizione, dell’Impresa Artigiana C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo, con sede a Cascina (PI), Via di Pratale 14, C.F.: CPR MSM 73D04 B950Y, P.IVA: 02427260506, direttamente, in quanto lavori di importo inferiore a € 150.000,00, ai sensi dell’art. 50 comma 1 let. a) del D.lgs 36/2023 e smei, per l’importo complessivo massimo stimato di € 30.868,85 compreso gli oneri della sicurezza oltre IVA 22%;

Tutto ciò premesso, i predetti Signori come sopra costituiti previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante della presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

Il Dott. Arch. Andrea Giannelli, Responsabile del 5° Settore, in rappresentanza del Comune come sopra specificato, sottoscrive con l'Impresa Artigiana C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo, con sede a Cascina (PI), Via di Pratale 14, C.F.: CPR MSM 73D04 B950Y, P.IVA: 02427260506, che come sopra rappresentata accetta, l'Accordo Quadro di cui in oggetto indicati nella premessa e come successivamente specificati.

Costituiscono parte sostanziale ed integrante dell'Accordo Quadro medesimo gli atti e i documenti richiamati in premessa, ancorché non materialmente allegati e più precisamente: Progetto Esecutivo e Determinazione di Affidamento Accordo Quadro.

L'Impresa Artigiana C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo di Cascina (PI), elegge domicilio legale presso Comune di Ponsacco (PI) in P.zza Valli n. 8, dove potranno validamente esser fatte tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del presente atto. Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori di cui al suddetto "Accordo Quadro per Opere Edili" riguardano più precisamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici pubblici e relative pertinenze appartenenti al patrimonio edilizio comunale dell'Ente, oltre ad interventi di messa in sicurezza, riguardanti principalmente le seguenti opere/lavorazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto approvato:

- Interventi di riparazione e rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture

- Riprese di intonaci ammalorati e nuovi intonaci civili

- Realizzazione di massetti tradizionali in sabbia e cemento per successiva posa in opera di pavimentazioni da interni/esterni

- Provvista e posa in opera di nuove pavimentazioni da interni/esterni e rivestimenti alle pareti

- Rifacimento di murature e tramezzature interne

- Tinteggiatura interna/esterna delle pareti

Il Sig. Caporale Massimo in nome e per conto dell'impresa che rappresenta, si obbliga ad eseguire i lavori che gli saranno conferiti successivamente e progressivamente da parte della Direzione Lavori, formulati attraverso ordini di lavoro puntuali in base alle singole necessità, ai sensi del presente accordo quadro.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Ammontare dell'Accordo Quadro in oggetto, corrisponde ad un importo complessivo massimo stimato di € **30.868,85**, di cui € 30.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 868,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Sul valore dell'Accordo Quadro verrà applicato il ribasso percentuale del 6,666666%, offerto dall'operatore economico in sede di richiesta offerta (Rif. Procedura START n. 004966/2026).

Il suddetto ribasso verrà applicato ai prezzi unitari delle singole lavorazioni e/o eventuali nuovi prezzi che si rendessero necessari in corso di esecuzione;

L'Impresa Artigiana C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo di Cascina (PI), si impegna ad assumere i lavori necessari che saranno richiesti successivamente e progressivamente dalla Direzione Lavori attraverso ordini di lavoro puntuali ai sensi

del presente Accordo Quadro entro il periodo di validità quadriennale dello stesso ed entro il tetto di spesa previsto.

Art. 3 – VALIDITA' DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha una durata quadriennale a far data dalla sottoscrizione e lo stesso sarà considerato esaurito e concluso alla scadenza oppure anche prima, al raggiungimento delle risorse economiche stanziare con i successivi affidamenti applicativi.

Lo strumento di Accordo Quadro non comporta un immediato obbligo di assunzione di spesa nei confronti dell'operatore economico affidatario: la spesa verrà impegnata e stanziata di volta in volta con l'emissione dei singoli Contratti Applicativi, in funzione delle disponibilità di bilancio.

Trattandosi di Accordo Quadro concluso con unico operatore ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice dei Contratti, è possibile procedere alla sottoscrizione tra le parti dello Schema di Accordo Quadro, che stabilisca le condizioni generali dell'accordo quadro oltre alle condizioni esecutive dello stesso.

Il suddetto contratto è "a misura" ed il corrispettivo dei lavori eseguiti sarà quantificato in base alle effettive quantità di materiale e lavoro eseguite a cui saranno applicate i prezzi unitari dedotti dal prezzario regionale TOS di riferimento e/o Nuovi Prezzi che si rendessero necessari in corso di esecuzione attraverso la relativa analisi.

La Stazione Appaltante sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei lavori conferiti dalla Direzione Lavori ed effettivamente eseguiti dall'Impresa Artigiana C.M. EDILIZIA di Caporale Massimo di Cascina (PI), nel periodo di validità dell'accordo quadro.

L'operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi o indennizzi

in relazione alla quota di importo contrattuale non utilizzata, avendo diritto esclusivamente al pagamento dei lavori effettivamente eseguiti sulla base degli ordini di lavoro impartiti.

Art. 4 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 117 comma 14 del D. Lgs 36/2023 l'Impresa Affidataria sarà esonerata a presentare la cauzione definitiva, in conformità al principio di proporzionalità e semplificazione, ritenendo il rischio di esecuzione coperto dalle forme di controllo ordinario e dalla natura dell'affidamento stesso, trattandosi di operatore economico di comprovata solidità.

Art. 5 - ELENCO PREZZI

Trattandosi di Accordo Quadro, l'importo contrattuale massimo non è soggetto a ribasso, ma saranno soggetti a ribasso percentuale i singoli prezzi unitari da applicare alle singole lavorazioni eseguite dall'operatore economici.

I prezzi unitari da applicare di riferimento sono quelli facenti parte del Prezziario Regionale TOS. Anno 2026, approvato con la Delibera di G.R.T. n. 1676 del 15/12/2026 e/o Nuovi Prezzi da determinare attraverso la relativa analisi che eventualmente si renderanno necessari in corso di esecuzione, così come indicato negli allegati del Progetto Esecutivo approvato e nella Determinazione del Responsabile Settore 5° n. [REDACTED] del [REDACTED], quali parte sostanziale ed integrante del suddetto contratto.

Art. 6 - CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche dei materiali, l'impresa si deve attenere a quanto previsto nelle Specifiche tecniche facenti parte del Progetto Esecutivo approvato con Determinazione del Responsabile Settore 5° n. [REDACTED] del [REDACTED].

ART. 7 – SUBAPPALTO

Per il suddetto Accordo Quadro, non è previsto avvalersi del Subappalto.

Art. 8 - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE – PENALI

L'Esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del suddetto Accordo Quadro, **entro il termine di giorni 45** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, ai sensi dell'art. 17, 50 e dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e smei.

Le lavorazioni da eseguire saranno consegnate con congruo preavviso a mezzo di puntuali ordinativi di lavoro all'Impresa affidataria, la quale dovrà dare avvio ai suddetti lavori **entro il termine di giorni 5 (cinque)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordinativo. Per i lavori urgenti, necessari ad eliminare pericoli relativi alla pubblica incolumità, l'impresa affidataria dovrà invece dare avvio agli stessi **entro il termine di giorni 1 (uno)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordinativo.

In caso di ritardo all'inizio dei lavori sarà applicata una penale giornaliera determinata nella misura giornaliera dell'**1 per mille sul valore del relativo affidamento applicativo** collegato al presente Accordo Quadro, il cui ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale, stabilita ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.lgs 36/2023 e smei. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 100, corrispondenti al limite massimo dell'ammontare della penale, a partire dalla data di consegna, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto. L'impresa dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori a mezzo lettera raccomandata R.R. o PEC/posta elettronica ordinaria, l'avvenuta ultimazione dei singoli lavori commissionati al suo completamento.

Art. 9 - PAGAMENTI

L'Impresa avrà diritto al pagamento a Stati di Avanzamento Lavori, al raggiungimento dell'importo lavori di € 5.000,00, sulla base del relativo Certificato di Pagamento emesso dal Direttore Lavori, al netto della ritenuta dello 0,5 % di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023 e smei. Lo svincolo delle somme così trattenute avverrà esclusivamente in sede di **pagamento a saldo**, successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione della prestazione, previo rilascio del DURC in corso di validità e in assenza di inadempienze contrattuali

La liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura elettronica che dovrà riportare i riferimenti del Contratto, della Determina di Affidamento, del Capitolo di Finanziamento della Spesa e del codice CIG della Procedura.

**Art. 10 - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CONSEGNA DEI
LAVORI - PAGAMENTO A SALDO**

Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione finale dei lavori in capo all'Accordo Quadro specifico, si procederà all' emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023. All'esito positivo del Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei suddetti certificati, ai sensi dell'art. 125 comma 7 del Codice, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione. Il Certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino all'approvazione del C.R.E. e alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, l'impresa

ha l'obbligo della custodia e della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera, comprese le parti eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione o da questa direttamente. Anche successivamente l'approvazione del C.R.E e la presa in consegna dei lavori da parte dell'Amministrazione, permane la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c.

Art. 11 – OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa Salvini Paolo & Fabrizio snc, con sede in Ponsacco (PI) Via Enrico Mattei n. 1/A, P.IVA 01127650503, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dell'Accordo Quadro che forma oggetto della presente scrittura, l'Impresa è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa, è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma

del presente atto di cottimo. L'Impresa dovrà presentare al Comune prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA SCRITTURA

Il presente atto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e smei.

Art. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione del presente atto trova applicazione la disposizioni di cui agli art.li 122-123 del D.Lgs. 36/2023 e smei.

Art. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa ed il Comune dovrà avvenire con procedura arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 213 del D.Lgs. 36/2023 e smei.

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Ponsacco, nel rispetto del D. Lgs. n° 196/2003 assicura l'Impresa che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 17 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente atto si richiama il D.Lgs 36/2023 e le sue successive modifiche ed integrazioni. Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART.18 – REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spesa a carico della parte richiedente.

ART.19 – SPESE

La spesa relativa all'imposta di bollo per la stipulazione del presente atto, è esente, trattandosi di importo contrattuale di valore inferiore a € 40.000,00, così come previsto dall'Art. 1 comma 2 e dalla Tabella A di cui all'Allegato I.4 del D.Lgs 36/2023. Resta escluso l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che rimane a totale carico del Comune di Ponsacco.

Il Responsabile del 5° Settore

L'Impresa

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_53744960	Data richiesta	14/04/2026	Scadenza validità	12/08/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.M. EDILIZIA DI CAPORALE MASSIMO
Codice fiscale	CPRMSM73D04B950Y
Sede legale	VIA PRATALE, 14 56021 CASCINA (PI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.